Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 15 maggio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale del 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1970, registro n. 12 Difesa, foglio n. 95.

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

Comune di STAZZEMA (Lucca) per la Versilia. — **Vittima degli orrori della occupazione nazista, insigne, per tributo di sofferenza, fra i comuni della regione, riassume, nella strage di 560 fra i suoi cittadini e « rifugiati » di S. Anna, il partigiano valor militare e il sacrificio di sangue della gente di** Versilia, che, in venti mesi di asperrima resistenza all'oppressore, trasse alla guerra di liberazione il fiore dei suoi figli, donando alle patrie libertà la generosa dedizione di 2.500 partigiani e patrioti, il sacrificio di 200 feriti e invalidi, la vita di 118 caduti in armi, l'olocausto di 850 trucidati. Tanta virtù di popolo assurge a luminosa dignità di simbolo, nobile sintesi di valore e martirio di tutta la Versilia, a perenne ricordo e monito. — Versilia, settembre 1943 - aprile 1945.

(4169)

Decreto presidenziale del 25 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1970, registro n. 12 Difesa, foglio n. 103.

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

Comune di MONTEFIORINO (Modena). — Vessillifero della Resistenza fra numerosi comuni appenninici, anticipava le libertà democratiche conquistando per primo a « Repubblica » partigiana una vasta zona montana, sul tergo e a insidia di importante settore difensivo della linea Gotica. Retto da valoroso alto comando partigiano e polo di attrazione di perseguitati e insofferenti di giogo straniero, in alterne vicende il territorio libero di Montefiorino costituiva base offensiva e difensiva di agguerrite formazioni, a interdizione di importanti comunicazioni dello schieramento tedesco; più volte attaccato si difendeva con bravura e, in durissima impari lotta di sopravvivenza, opponeva alla morsa inesorabile di due imponenti rastrellamenti nazifascisti il valore e il sanguinoso sacrificio di migliaia di combattenti e di stremate popolazioni. Dai reparti veterani della sua montagna sottrattisi all'annientamento, logori ma non domi e sempre risorgenti, la Repubblica di Montefiorino rigenerava, infine, le formazioni partigiane della riscossa, che, ai passi appenninici e in nobile gara con le forze di pianura e con le martiri popolazioni, davano, per la redenzione della Patria largo concorso di combattimento e di sacrificio agli eserciti di liberazione, generoso tributo di valore, di sangue e di sofferenza alla causa della libertà. — Appennino Modenese, giugno 1944 - aprile 1945.

(4170)

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 17 gennaio 1957 registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1957 registro n. 9 Presidenza, foglio n. 305

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ANERIANOW Gregory di Andrej, da Mosca, classe 1916, partigiano combattente « alla memoria ».

« Già distintosi in precedenti azioni, nel corso di un combattimento era di esempio ai suoi compagni per ardimento e sprezzo del pericolo. Gravemente ferito, piuttosto di cadere nelle mani del nemico preferiva darsi volontariamente la morte ». Val Trebbia - Bobbio - dicembre 1944 ».

(3514)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1970, n. 253.

Istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dall'anno scolastico 1969-70 e sino alla riforma della istruzione secondaria di secondo grado, sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti professionali di Stato indicati nella annessa tabella *A*, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, cinquanta corsi speciali, diretti ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.

Ai corsi di cui al precedente comma sono ammessi coloro che, ai sensi delle vigenti disposizioni, abbiano titolo alla iscrizione alla 1ª classe delle sezioni di qualifica di istituto professionale.

Art. 2.

Con effetto dall'anno scolastico 1969-70 e sino alla riforma della istruzione secondaria di secondo grado, sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti professionali di Stato indicati nelle annesse tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, viste e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, trecentocinquanta corsi annuali, biennali o triennali per il conseguimento, previo esame di Stato, dei diplomi di maturità professionale specificati nei successivi articoli.

Ai corsi di cui al precedente comma sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di indirizzo corrispondente.

Nell'annessa tabella *H*, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, è stabilita la validità dei diplomi di maturità professionale di cui al primo comma del presente articolo ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni ed ai corsi di laurea universitari.

Art. 3.

(*Corsi annuali*)

I diplomi di maturità professionale di *odontotecnico e di tecnico per la cinematografia e la televisione* si conseguono al termine di corsi annuali, cui sono rispettivamente ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per odontotecnici degli istituti professionali per l'industria e i licenziati da tutte le sezioni di qualifica dell'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione.

Art. 4.

(*Corsi biennali*)

Ai corsi biennali per il conseguimento della maturità professionale presso gli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare, per il commercio, alberghieri e femminili possono accedere i licenziati da sezioni triennali di qualifica di indirizzo corrispondente, a norma dei successivi articoli 5, 6, 7 e 8.

Art. 5.

Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di *tecnico delle industrie meccaniche* sono ammessi i licenziati, dalle sezioni di qualifica per aggiustatore meccanico, meccanico tornitore, congegnatore meccanico, meccanico riparatore di automezzi, meccanico stampista per materie plastiche, meccanico tessile, meccanico di miniera, disegnatore meccanico, disegnatore navale, meccanico navale, padrone marittimo al traffico, installatore di impianti idro-termo-sanitari.

Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di *tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche* sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per elettricista di bordo, radiotelegrafista di bordo, frigorista di bordo, padrone marittimo al traffico, elettricista installatore in b.t., elettricista per automezzi, elettromeccanico, montatore e riparatore di apparrecchi radio, montatore e riparatore di apparecchi televisivi.

Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di *tecnico delle industrie chimiche*, sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per operatore chimico e per preparatrice di laboratorio chimico e biologico.

Art. 6.

Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di *segretario di amministrazione* sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto alla segreteria d'azienda, addetto alla contabilità d'azienda, addetto agli uffici turistici, addetto alle aziende di spedizione e trasporto. Possono altresì esservi ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto alla segreteria ed alla amministrazione di albergo e per addetto alla portineria d'albergo.

Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di *operatore commerciale* sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto alla segreteria d'azienda, addetto alla contabilità di azienda, addetto agli uffici turistici, addetto alle aziende di spedizione e trasporto.

Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di *analista contabile* sono ammessi i licenziati dalla sezione di qualifica per addetto alla contabilità d'azienda. Possono altresì esservi ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto alla segreteria d'azienda e per addetto alle aziende di spedizione e trasporto.

Art. 7.

Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di *tecnico per le attività alberghiere* sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo, addetto alla portineria d'albergo, addetto agli uffici turistici, accompagnatrice turistica.

Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di *operatore turistico* sono ammessi

i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto agli uffici turistici, per addetto alla segreteria di azienda, per accompagnatrice turistica, per addetto alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo, per addetto alla portineria d'albergo.

Art. 8.

Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di *disegnatrice stilista di moda* sono ammesse le licenziate dalle sezioni di qualifica per sarta per donna, sarta per bambini, figurinista.

Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di *tecnica della grafica e della pubblicità* sono ammesse le licenziate dalle sezioni di qualifica per disegnatrice pubblicitaria, ceramista, addetta alla vendita e alla vetrina.

Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di *assistente per comunità infantili* sono ammesse le licenziate dalla sezione triennale di qualifica per assistente all'infanzia.

Art. 9.

(*Corsi triennali*)

Il diploma di maturità professionale di *agrotecnico* si consegue al termine di un corso triennale al quale sono ammessi i licenziati da tutte le sezioni di qualifica degli istituti professionali per l'agricoltura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 63. — CARUSO

TABELLA *A*

Corsi speciali di cui al primo comma dell'art. 1 *della legge 27 ottobre* 1969, *n.* 754.
(primo biennio professionale art. 1 del presente decreto).

Istituti sedi dei corsi	Numero dei corsi
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:	
Acquaviva delle Fonti	1
Acri	1
Bari	1
Bagnone	1
Brescia	1
Cagliari	1
Campobasso	1
Catania « Fermi »	1
Corridonia	1
Cosenza	1
Genova Sestri	1
Isola del Liri	1
Ivrea	1
Latina	1
Lecce	1
Matera	1
Milano « Pacinotti »	1
Napoli « Bernini »	1
Roma « Duca d'Aosta »	1
Salerno « Trani »	1
Sessa Aurunca	1
Siracusa	1
Taranto	1
Torino « Plana »	1
Istituti professionali per l'agricoltura:	
Castelfranco Veneto	1
Catania	1
Catanzaro	1

Istituti sedi dei corsi	Numero dei corsi
Cosenza	1
Latina	1
Lecce	1
Nuoro	1
Palermo	1
Reggio Calabria	1
Reggio Emilia	1
Salerno	1
Istituti professionali per il commercio:	
Catania	1
Catanzaro	1
Lecce	1
Napoli « Salvator Rosa »	1
Rimini	1
Sassari	1
Taranto	1
Torino « Bosso »	1
Istituti professionali alberghieri:	
Chianciano Terme	1
Roma	1
Istituti professionali femminili:	
Milano « Caterina da Siena »	1
Piazza Armerina	1
Reggio Emilia	1
Roma « Diaz »	1
Taranto	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA *B*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Corsi annuali (articoli 2 e 3 del presente decreto)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Bari	Odontotecnico	1
Catania « Fermi »	Id.	1
Genova Bolzaneto	Id.	1
Milano « Correnti »	Id.	1
Napoli « Casanova »	Id.	1
Roma « De Amicis »	Id.	1
Torino « Plana »	Id.	1
Trieste	Id.	1
Udine	Id.	1
Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione di Roma	Tecnico della cinematografia e della televisione	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA C

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Corsi biennali (articoli 2, 4 e 5 del presente decreto)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Arcidosso	Tecnico delle industrie meccaniche	1
Asti	Id.	1
Avellino	Id.	1
Bari	Id.	1
Barletta	Id.	1
Bologna	Id.	1
Brescia	Id.	1
Brindisi	Id.	1
Caltagirone	Id.	1
Caltanissetta	Id.	1
Campobasso	Id.	1
Castrovillari	Id.	1
Catanzaro	Id.	1
Cesena	Id.	1
Chieti	Id.	1
Como	Id.	1
Cosenza	Id.	1
Fano	Id.	1
Ferrara	Id.	1
Firenze	Id.	1
Foggia	Id.	1
Foligno	Id.	1
Fuscaldo Marina	Id.	1
Giarre	Id.	1
Giulianova	Id.	1
Isola Liri	Id.	1
Ivrea	Id.	1
La Spezia	Id.	1
Latina	Id.	1
Lioni	Id.	1
Livorno	Id.	1
Lucca	Tecnico delle industrie meccaniche	1
Lucera	Id.	1
Maglie	Id.	1
Mantova	Id.	1
Massa	Id.	1
Melfi	Id.	1
Messina	Id.	1
Milano « Correnti »	Id.	1
Molfetta (att. marin.)	Id.	1
Monopoli (att. marin.)	Id.	1
Napoli « Bernini »	Id.	2
Napoli « Meucci »	Id.	1
Nola	Id.	1
Palermo	Id.	1
Parma	Id.	1
Perugia	Id.	1
Pescara	Id.	1
Piacenza	Id.	1
Piazza Armerina	Id.	1
Pisa	Id.	1
Pordenone	Id.	1
Portici	Id.	1
Portogruaro	Id.	1
Potenza	Id.	1
Reggio Calabria	Id.	1
Reggio Emilia	Id.	1
Rieti	Id.	1
Roma « Cattaneo »	Id.	1
Salerno « Trani »	Id.	1
San Benedetto del Tronto	Id.	1
Santa Maria Capua Vetere	Id.	1
San Severino Marche	Id.	1
Sassari	Id.	1
Savona	Id.	1

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Sciacca (att. marin.)	Tecnico delle industrie meccaniche	1
Siracusa	Id.	1
Taranto	Id.	1
Torre Annunziata	Id.	1
Treviso	Id.	1
Udine	Id.	1
Acquaviva delle Fonti	Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	1
Acri	Id.	1
Agrigento	Id.	1
Ascoli Piceno	Id.	1
Asti	Id.	1
Avellino	Id.	1
Aversa	Id.	1
Bari	Id.	1
Benevento	Id.	1
Brindisi	Id.	1
Cagliari	Id.	1
Carpi	Id.	1
Casarano	Id.	1
Catania « Fermi »	Id.	1
Corridonia	Id.	1
Cosenza	Id.	1
Faenza	Id.	1
Ferrara	Id.	1
Firenze	Id.	1
Foggia	Id.	1
Foligno	Id.	1
Frosinone	Id.	1
Gallipoli	Id.	1
Genova Sestri	Id.	1
L'Aquila	Id.	1
Lecce	Id.	1
Matera	Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	1
Melfi	Id.	1
Milano « Settembrini »	Id.	1
Napoli « Bernini »	Id.	1
Napoli « Casanova »	Id.	1
Orvieto	Id.	1
Palermo	Id.	1
Perugia	Id.	1
Pesaro	Id.	1
Piombino	Id.	1
Pistoia	Id.	1
Pontedera	Id.	1
Ravenna	Id.	1
Reggio Calabria	Id.	1
Rimini	Id.	1
Roma « Duca d'Aosta »	Id.	1
Salerno « Trani »	Id.	1
San Giovanni Valdarno	Id.	1
Santa Maria Capua Vetere	Id.	1
Sessa Aurunca	Id.	1
Siracusa	Id.	1
Taranto	Id.	1
Teramo	Id.	1
Terni	Id.	1
Torre Annunziata	Id.	1
Venezia « Sanudo »	Id.	1
Verona	Id.	1
Vittoria	Id.	1
Bagnone	Tecnico delle industrie chimiche	1
Milano « Pacinotti »	Id.	1
Venezia-Mestre	Id.	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA D

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

Corsi biennali (articoli 2, 4 e 6 del presente decreto)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per il commercio:		
Adria	Segretario d'amministrazione	1
Agrigento	Id.	1
Albano	Id.	1
Ancona	Id.	1
Anzio	Id.	1
Ascoli Piceno	Id.	2
Avellino	Id.	2
Bari	Id.	2
Barletta	Id.	1
Bassano del Grappa	Id.	1
Benevento	Id.	5
Bologna « Manfredi »	Id.	1
Bolzano - lingua italiana	Id.	1
Bolzano - lingua tedesca	Id.	1
Brescia	Id.	1
Bressanone - lingua tedesca	Id.	1
Brindisi	Id.	1
Cagliari	Id.	1
Campobasso	Id.	1
Carrara	Id.	1
Caserta	Id.	1
Catania	Id.	3
Catanzaro	Id.	5
Cesena	Id.	1
Città di Castello	Id.	1
Civitavecchia	Id.	1
Cosenza	Id.	1
Empoli	Id.	1
Fano	Id.	1
Ferrara	Id.	1
Firenze « Da Verrazzano »	Id.	1
Firenze « Peruzzi »	Segretario d'amministrazione	1
Foggia	Id.	2
Foligno	Id.	1
Forlì	Id.	1
Frascati	Id.	1
Frosinone	Id.	1
Genova « Bertani »	Id.	1
Genova « Ruffini »	Id.	1
Genova Nervi	Id.	1
Genova Sampierdarena	Id.	1
Grosseto	Id.	2
Lanciano	Id.	1
La Spezia	Id.	1
Lentini	Id.	1
Livorno	Id.	1
Lucca	Id.	1
Mantova	Id.	1
Marsala	Id.	2
Merano - lingua tedesca	Id.	1
Messina	Id.	2
Milano « Lombardini »	Id.	1
Milano « Oriani »	Id.	1
Modena	Id.	1
Molfetta	Id.	1
Napoli « Caracciolo »	Id.	1
Napoli « Fortunato »	Id.	2
Napoli « Della Porta »	Id.	2
Napoli « De Sanctis »	Id.	1
Napoli « S. Rosa »	Id.	4
Padova	Id.	1
Palermo	Id.	1
Parma	Id.	1
Perugia	Id.	1

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Pesaro	Segretario d'amministrazione	1
Pescara	Id.	1
Piombino	Id.	1
Pisa	Id.	1
Porto Empedocle	Id.	1
Potenza	Id.	1
Ragusa	Id.	1
Reggio Calabria	Id.	2
Reggio Emilia	Id.	1
Rimini	Id.	2
Roma « Confalonieri »	Id.	1
Roma « Garrone »	Id.	1
Roma « Cesi »	Id.	1
Roma « Della Valle »	Id.	1
Roma « Ferrara »	Id.	1
Roma « G. Romano »	Id.	1
Roma « Metastasio »	Id.	1
Roma « Morosini »	Id.	1
Roma « Vespucci »	Id.	1
Salerno	Id.	6
Sanremo	Id.	1
S. Margherita Ligure	Id.	1
Sassari	Id.	1
Siena	Id.	1
Siracusa	Id.	1
Sondrio	Id.	1
Taranto	Id.	4
Terni	Id.	1
Terracina	Id.	1
Torino « Bosso »	Id.	1
Torre Annunziata	Id.	1
Torre del Greco	Id.	1
Trani	Id.	1
Trapani	Segretario d'amministrazione	1
Trento	Id.	1
Udine	Id.	2
Venezia « Corner »	Id.	1
Vercelli	Id.	1
Verona	Id.	1
Viterbo	Id.	1
Istituti professionali femminili:		
Forlì	Segretario d'amministrazione	1
Lecce	Id.	1
Macerata	Id.	1
Istituti professionali per il commercio:		
Ivrea	Operatore commerciale	1
Lecce	Id.	5
Novara	Id.	1
Prato	Id.	1
Roma « Einaudi »	Id.	1
Istituti professionali per il commercio:		
Napoli « Fortunato »	Analista contabile	1
Napoli « Caracciolo »	Id.	2
Novi Ligure	Id.	1
Reggio Calabria	Id.	1
Istituti professionali femminili:		
Roma « Giuliani »	Analista contabile	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA *E*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art 1 *della legge* 27 *ottobre* 1969, *n.* 754.

Corsi biennali (articoli 2, 4 e 7 del presente decreto)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali alberghieri:		
Bari	Tecnico delle attività alberghiere	1
Chianciano Terme	Id.	1
Firenze	Id.	1
Genova « Marco Polo »	Id.	1
Palermo	Id.	1
Riccione	Id.	1
Roma	Id.	1
Roma	Operatore turistico	1
Istituti professionali per il commercio:		
Milano « Bertarelli »	Operatore turistico	1
Napoli « S. Rosa »	Id.	1
Istituti professionali femminili:		
Roma « Diaz »	Operatore turistico	1
Roma « V. da Feltre »	Id.	1
Napoli	Id.	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA *F*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art 1 *della legge* 27 *ottobre* 1969, *n.* 754.

Corsi biennali (articoli 2, 4 e 8 del presente decreto)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali femminili:		
Lecce	Disegnatrice stilista di moda	4
Matera	Id.	1
Piazza Armerina	Id.	1
Reggio Emilia	Id.	1
Roma « Diaz »	Id.	1
Taranto	Id.	1
Brindisi	Tecnica della grafica e della pubblicità	1
Milano « Caterina da Siena »	Id.	1
Roma « Diaz »	Id.	1
Roma « Diaz »	Assistente per comunità infantili	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA G

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Corsi triennali (articoli 2 e 9 del presente decreto)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per l'agricoltura:		
Alcamo	Agrotecnico	1
Avezzano	id.	1
Barcellona Pozzo di Gotto	id.	1
Benevento	id.	1
Caluso	id.	1
Castelfranco Veneto	id.	1
Catania	id.	1
Catanzaro	id.	1
Cosenza	id.	1
Foggia	id.	1
L'Aquila	Id.	1
Latina	id.	1
Lecce	id.	1
Lodi	id.	1
Modica	id.	1
Monteroberto - Jesi	id.	1
Napoli	id.	1
Nuoro	id.	1
Pachino	id.	1
Padova	id.	1
Palermo	id.	2
Potenza	id.	1
Reggio Calabria	id.	2
Reggio Emilia	id.	1
Salerno	id.	1
Sanremo	id.	1
Sassari	id.	1
Teramo	id.	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA H

Validità dei diplomi di maturità professionale per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni ed a corsi di laurea universitari
(art 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754).

A) Diplomi di maturità professionale validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere di concetto per i quali sia richiesto genericamente il possesso di un diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado:

Tecnico delle industrie meccaniche;
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
Tecnico delle industrie chimiche;
Odontotecnico;
Tecnico della cinematografia e della t v;
Segretario d'amministrazione;
Operatore commerciale;
Analista contabile;
Tecnico delle attività alberghiere;
Operatore turistico;
Disegnatrice stilista di moda;
Tecnica della grafica e della pubblicità;
Assistente per comunità infantili;
Agrotecnico.

B) Diplomi di maturità professionale validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere di concetto per i quali sia richiesto il possesso del diploma di maturità tecnica a fianco di ciascuno indicato:

Tecnico delle industrie meccaniche	perito industriale meccanico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	perito industriale elettromeccanico perito industriale elettronico
Tecnico delle industrie chimiche	perito chimico
Segretario d'amministrazione	perito aziendale e corrispondente commerciale
Analista contabile Operatore commerciale	ragioniere e perito commerciale
Tecnico delle attività alberghiere Operatore turistico	perito turistico
Agrotecnico	perito agrario

C) Per l'ammissione ai corsi di laurea universitari si applicano le norme dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. 254.

Recupero di un posto e ripartizione di trenta posti di assistente universitario per l'anno accademico 1969-70.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348; 29 novembre 1968, n. 1352; 8 gennaio 1970, n. 28, con i quali, in applicazione del predetto art. 15 sono stati, rispettivamente, ripartiti fra le cattedre dei vari atenei: cinquecentoventuno, trentadue e quattordici posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919 e 20 novembre 1969, n. 942, con i quali vennero recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantanove, quaranta, ventuno e sei posti di assistente ordinario, già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali, un altro posto non risulta coperto perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di millecentotrenta dei milleduecento posti di assistente di ruolo, non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, a disposizione sul contingente dei posti istituiti dal citato art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1969-70;

Ravvisata la necessità di procedere all'assegnazione di altri trenta dei settanta posti non vincolati ancora disponibili sul predetto contingente e di tenere accantonati, per le esigenze del riordinamento degli studi della facoltà di architettura, quaranta posti di assistente ordinario;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già attribuito alla cattedra di propulsori chimici della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, è recuperato dal contingente riservato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario come sopra recuperato, viene assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Art. 3.

Trenta dei settanta posti di assistente di ruolo ancora disponibili per l'anno accademico 1969-70, sono ripartiti come segue:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Roma:	
1) cattedra di filosofia del diritto	1
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE	
Università di Roma:	
1) cattedra di istituzioni di diritto privato II	1
2) cattedra di sociologia	1
FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI	
Università di Roma:	
1) cattedra di istituzioni di analisi matematica	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Bologna:	
1) cattedra di politica economica e finanziaria	1
2) cattedra di demografia	1
Università di Messina:	
1) cattedra di statistica (corso di laurea in scienze bancarie ed assicurative)	1
2) cattedra di francese (corso di laurea in scienze bancarie ed assicurative)	1
Università di Roma:	
1) cattedra di istituzioni di diritto pubblico	1
2) cattedra di tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale	1
3) cattedra di ragioneria generale ed applicata II	1
4) cattedra di diritto commerciale	1
5) cattedra di politica economica e finanziaria	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA MARITTIMA	
Istituto universitario navale di Napoli:	
1) cattedra di istituzioni di diritto privato II	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Univertità di Napoli:	
1) cattedra di storia contemporanea	1
2) cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna II	1
Università di Palermo:	
1) cattedra di etnologia	1
Università di Roma:	
1) cattedra di filosofia teoretica	1
2) cattedra di storia della filosofia I	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Messina:	
1) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1

	Numero dei posti
Università di Milano:	
1) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica I	1
Università di Roma:	
1) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II	1
2) cattedra di malattie infettive II	1
3) cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali I	1
FACOLTÀ DI MAGISTERO	
Università di Cagliari:	
1) cattedra di diritto pubblico e legislazione scolastica	1
Università di Messina:	
1) cattedra di lingua e letteratura italiana . .	1
Istituto universitario di Salerno:	
1) cattedra di storia della scuola	1
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	
Università di Milano:	
1) cattedra di fisica generale II	1
Università di Siena:	
1) cattedra di geologia applicata . .	1
FACOLTÀ DI CHIMICA INDUSTRIALE	
Università di Bologna:	
1) cattedra di chimica organica superiore .	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970.

Nomina del presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1970, con il quale l'avv. Gaetano Mele è stato nominato presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per il quinquennio 28 gennaio 1970-28 gennaio 1975;

Rilevato che l'avv. Gaetano Mele è deceduto in Roma il 21 febbraio 1970;

Ritenuto di provvedere alla nomina del nuovo presidente, in sostituzione del predetto avv. Mele, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 29 settembre 1964, n. 872;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Il prof. Michele Riolo è nominato presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per un quinquennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1970
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 290

(4263)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. Ghigi Morciano di Morciano di Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2, 3, 11 e 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti gli interventi straordinari della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari e del fondo adeguamento pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dell'assegno speciale di prepensionamento;

Considerato che la S.p.a. Ghigi Morciano di Morciano di Romagna (Forlì) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto oppure licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, nonchè alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalla legge stessa in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla S.p.a. Ghigi Morciano di Morciano di Romagna (Forlì) del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nonchè della corresponsione agli operai licenziati della società predetta, che abbiano compiuto 57 anni di età se uomini e 52 anni di età se donne, del trattamento previsto dagli articoli 11 e 12 della legge stessa, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 settembre 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(4032)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1970.

Aumento dei prezzi per la fornitura, da parte della Società italiana autori ed editori, dei biglietti di ingresso nelle sale cinematografiche.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 terzo e settimo comma della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Vista la richiesta della Società italiana autori ed editori formulata in ultimo con nota n. 141 del 29 luglio 1968 tendente ad apportare un adeguamento del prezzo di fornitura dei biglietti di ingresso nelle sale cinematografiche;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, i prezzi per la fornitura, da parte della Società italiana autori ed editori, dei biglietti di ingresso nelle sale cinematografiche sono fissati nelle seguenti misure:

a) L. 50 (cinquanta) per ogni 100 biglietti « intestati » in unico tipo;

b) L. 53 (cinquantatre) per ogni 100 biglietti « generici » (senza intestazione dell'esercizio) in unico tipo.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(4588)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « LII Salone internazionale dell'automobile », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « LII Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino dal 28 ottobre all'8 novembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(4041)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII SMAU - Salone internazionale macchine attrezzature ufficio », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII SMAU Salone internazionale macchine attrezzature ufficio », che avrà luogo a Milano dal 22 al 27 settembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(4039)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 aprile 1970 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Justin Thomas Berrell, console di Australia a Milano.

(4179)

In data 18 aprile 1970 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Bernard Joseph Rank, console di Australia a Milano.

(4180)

In data 18 aprile 1970 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Arthur Barclay Jamieson, console generale di Australia a Milano.

(4181)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Montecchio Emilia

Con decreto provveditoriale n. 367 in data 22 aprile 1970 e stato approvato il progetto di variante al comprensorio n. 1 del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per la edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Montecchio Emilia con deliberazione consiliare 15 dicembre 1969, n. 203.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4176)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Piacenza

Con decreto 4 febbraio 1970, n. 905, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del colatore Fodesta segnato nel catasto del comune di Piacenza al foglio n. 112 compreso fra i mappali 447, 448 $^1/_2$, 448 $^1/_3$ e il viale Sant'Ambrogio, di mq. 32 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 maggio 1969, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4081)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Chiaravalle

Con decreto 8 gennaio 1970, n. 925 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, e stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in comune di Chiaravalle (Ancona) segnato nel catasto del comune medesimo, sezione A, al foglio n. IX-mappali 1415 e 1286-*b* di complessivi mq. 79 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 3 maggio 1969, in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Ancona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4082)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Aci Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Aci Castello (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.350.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4512)

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Cepagatti (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.216.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4513)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.301.688, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4514)

Autorizzazione al comune di S. Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di S. Salvatore di Fitalia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4515)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Boiano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.173.928, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4516)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Casacanditella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.895.777, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4517)

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Castelli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.469.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4518)

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Castilenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.884.868, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4519)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Civitella del Tronto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.534.791, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4520)

Autorizzazione al comune di Colonnella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Colonnella (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.751.702, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4521)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Lizzanello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.826.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 14 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,90	628,95	628,95	628,90	629 —	628,90	628,90	628,90	628,90	628,95
Dollaro canadese	586,10	586,20	585,60	586,20	585,80	586,10	586,18	586,20	586,10	586 —
Franco svizzero	145,96	145,85	145,85	145,85	145,80	145,96	145,82	145,85	145,96	145,85
Corona danese	83,80	83,80	83,81	83,79	83,75	83,80	83,78	83,79	83,80	83,75
Corona norvegese	87,99	88 —	88 —	87,98	88 —	87,98	87,975	87,98	87,99	87,97
Corona svedese	120,92	121,02	121,02	121,03	120,90	120,90	121,02	121,03	120,92	120,90
Fiorino olandese	173,74	173,70	173,70	173,72	173,60	173,75	173,70	173,72	173,73	173,70
Franco belga	12,67	12,673	12,674	12,67	12,665	12,67	12,6705	12,67	12,67	12,66
Franco francese	113,98	113,96	113,92	113,94	113,95	113,98	113,94	113,94	113,98	113,95
Lira sterlina	1513,15	1513 —	1513,25	1513,05	1512,50	1513,15	1512,70	1513,05	1513,15	1513 —
Marco germanico	173,25	173,23	173,27	173,26	173,15	173,25	173,24	173,26	173,25	173,20
Scellino austriaco	24,28	24,28	24,2075	24,2890	24,25	24,28	24,29	24,2890	24,28	24,28
Escudo portoghese	22,08	22,08	22,10	22,075	22,10	22,08	22,07	22,075	22,08	22,08
Peseta spagnola	9,02	9,02	9,0275	9,03	9 —	9,02	9,0275	9,03	9,02	9,02

Media dei titoli del 14 maggio 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,375
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	78,10
» 5 % (Ricostruzione)	91,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,85
» 5 % (Città di Trieste)	90,625
» 5 % (Beni esteri)	83,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,20
» 5,50 % » » 1968-83	88,225
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,575
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,675
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1970

Valuta	
Dollaro USA	628,90
Dollaro canadese	586,19
Franco svizzero	145,835
Corona danese	83,785
Corona norvegese	87,977
Corona svedese	121,025
Fiorino olandese	173,71
Franco belga	12,67
Franco francese	113,94
Lira sterlina	1512,875
Marco germanico	173,25
Scellino austriaco	24,289
Escudo portoghese	22,072
Peseta spagnola	9,029

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Melo da Bari » di Bari, ad accettare una donazione

Con decreto n. 32932/S - Div. II, in data 13 gennaio 1970, il prefetto della provincia di Bari ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Melo da Bari » di Bari, ad accettare la donazione della somma di L. 1.500.000 in titoli, per la istituzione di una borsa di studio da intitolare al nome di « Prof. Rita Milena Laforgia ».

(4087)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1970, registro n. 21 Pubblica istruzione, foglio n. 343, sono stati respinti trentasette ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dal sindaco di Borgio Verezzi (Savona) e da proprietari di immobili avverso il decreto ministeriale 10 ottobre 1967 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio del comune stesso.

(4173)

Smarrimento di diploma originale

La dott.ssa Paola Masoero in Masserini, nata a Torino il 13 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale in educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Torino il 9 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

(4096)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Rosa Musiani in Artelli, nata a Bologna l'8 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica industriale conseguito presso l'Università di Bologna il 12 luglio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4101)

Il dott. Orazio Nobile, nato a Palermo il 6 febbraio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Palermo il 12 luglio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4102)

La dott.ssa Gabriella Violato, nata a Sulmona (L'Aquila) il 17 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere moderne conseguito presso l'Università di Roma il 10 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4103)

La dott.ssa Anna Maria Giacchetti in Poggiali, nata a Grosseto il 13 febbraio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Pisa il 25 febbraio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4095)

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4579)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Fausto Diaz, nato a Napoli il 28 agosto 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 14 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4061)

Il dott. Dino Tomesani, nato a S. Giovanni in Persiceto (Bologna), l'11 maggio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 26 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4058)

Il dott. Gianfranco Umberto Pensavalle, nato a Firenze il 28 giugno 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 24 dicembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(4104)

La dott.ssa Maria Rita Falini, nata a Perugia l'8 settembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Perugia in data 20 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(4105)

Il dott. Antonio Celotto, nato a Borso del Grappa (Treviso) il 14 aprile 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 29 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(4106)

Il dott. Fulvio Magistretti, nato Bologna il 10 dicembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4062)

Il dott. Demetrio Spinelli, nato a Milano il 2 febbraio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 2 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(4063)

Il dott. Alberto Montori, nato a Spinetoli (Ascoli Piceno) il 26 settembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 6 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(4064)

Il dott. Filippo Taveri, nato a Brindisi il 6 dicembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 8 febbraio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4065)

Il dott. Salvatore Mangiafico, nato a Solarino (Siracusa) il 23 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 10 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(4059)

Il dott. Giovanni Dominici, nato a Verona il 13 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 24 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(4060)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1969 al 18 luglio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1149/69 e n. 1242/69, agli alimenti composti per animali (voce doganale ex 23.07) previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. — lire italiane 625)
ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari delle voci e sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A:	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50% ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	0,401
	- - superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	1,002
	- - superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	1,803
	- - superiore al 50%	2,404
	- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 10% ed aventi tenore, in peso, di latte in polvere (1):	
	- - uguale o superiore al 50% ed inferiore al 60%	9,36
	- - uguale o superiore al 60% ed inferiore al 70%	11,16
	- - uguale o superiore al 70% ed inferiore al 75%	12,96
	- - uguale o superiore al 75% ed inferiore all'80%	13,86
	- - uguale o superiore all'80%	14,76

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.

(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

(3788)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1969 al 31 agosto 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1516/69, n. 1532/69, n. 1557/69, n. 1575/69, n. 1606/69 e n. 1689/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07 B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:									
			Paesi terzi					SAMA e PTOM				
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-8-1969 al 5-8-1969	dal 6-8-1969 al 7-8-1969	dall'8-8-1969 al 13-8-1969	dal 14-8-1969 al 27-8-1969	dal 28-8-1969 al 31-8-1969	dal 1°-8-1969 al 5-8-1969	dal 6-8-1969 al 7-8-1969	dall'8-8-1969 al 13-8-1969	dal 14-8-1969 al 27-8-1969	dal 28-8-1969 al 31-8-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:										
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	567,50 (1)	567,50 (1)	567,50 (1)	567,50 (1)	567,50 (1)	492,50 (1)	492,50 (1)	492,50 (1)	492,50 (1)	492,50 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.989,35	5.989,35	5.989,35	5.989,35	5.989,35	5.676,85	5.676,85	5.676,85	5.676,85	5.676,85
11.01-D	12	Farina di avena	4.556,85	4.556,85	4.556,85	4.556,85	4.556,85	4.244,35	4.244,35	4.244,35	4.244,35	4.244,35
11.01-E		Farina di granturco:										
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	4.331,85	4.331,85	4.331,85	4.331,85	4.331,85	4.019,35	4.019,35	4.019,35	4.019,35	4.019,35
	18	II. altra	2.433,75	2.433,75	2.433,75	2.433,75	2.433,75	2.277,50	2.277,50	2.277,50	2.277,50	2.277,50
11.01-F	22	Farina di riso	2.377,50	2.377,50	2.211,85	2.708,75	2.708,75	2.221,25	2.221,25	2.055,60	2.552,50	2.552,50
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	2.905,60	2.905,60	2.905,60	2.905,60	2.905,60	2.593,10	2.593,10	2.593,10	2.593,10	2.593,10
11.01-H	28	Farina di miglio	3.301,85	3.301,85	3.301,85	3.301,85	3.301,85	3.145,60	3.145,60	3.145,60	3.145,60	3.145,60
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.668,75	2.668,75	2.668,75	2.668,75	2.668,75	2.512,50	2.512,50	2.512,50	2.512,50	2.512,50
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:										
		A. semole e semolini:										
	008	II. di segala	4.606,85	4.888,10	4.888,10	4.888,10	4.888,10	4.294,35	4.575,60	4.575,60	4.575,60	4.575,60
	012	III. di orzo	5.989,35	5.989,35	5.989,35	5.989,35	5.989,35	5.676,85	5.676,85	5.676,85	5.676,85	5.676,85
	015	IV. di avena	4.556,85	4.556,85	4.556,85	4.556,85	4.556,85	4.244,35	4.244,35	4.244,35	4.244,35	4.244,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-1969 al 5-8-1969	Paesi terzi dal 6-8-1969 al 7-8-1969	Paesi terzi dall'8-8-1969 al 13-8-1969	Paesi terzi dal 14-8-1969 al 27-8-1969	Paesi terzi dal 28-8-1969 al 31-8-1969	SAMA e PTOM dal 1°-8-1969 al 5-8-1969	SAMA e PTOM da 16-8-1969 al 7-8-1969	SAMA e PTOM dall'8-8-1969 al 13-8-1969	SAMA e PTOM dal 14-8-1969 al 27-8-1969	SAMA e PTOM dal 28-8-1969 al 31-8-1969
11.02 (Segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:										
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:										
	018	1. non destinati all'industria della birra . . .	4.331,85	4.331,85	4.331,85	4.331,85	4.331,85	4.019,35	4.019,35	4.019,35	4.109,35	4.019,35
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.441,85	1.441,85	1.441,85	1.441,85	1.441,85	1.129,35	1.129,35	1.129,35	1.129,35	1.129,35
	025	b. altri	2.433,75	2.433,75	2.433,75	2.433,75	2.433,75	2.277,50	2.277,50	2.277,50	2.277,50	2.277,50
	028	VI. di riso	2.377,50	2.377,50	2.211,85	2.708,75	2.708,75	2.221,25	2.221,25	2.055,60	2.552,50	2.552,50
	032	VII. di grano saraceno	2.905,60	2.905,60	2.905,60	2.905,60	2.905,60	2.593,10	2.593,10	2.593,10	2.593,10	2.593,10
	035	VIII. di miglio	3.301,85	3.301,85	3.301,85	3.301,85	3.301,85	3.145,60	3.145,60	3.145,60	3.145,60	3.145,60
	038	IX. di sorgo o di durra . . .	2.668,75	2.668,75	2.668,75	2.668,75	2.668,75	2.512,50	2.512,50	2.512,50	2.512,50	2.512,50
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):										
	045	I. di frumento	4.385,60	4.385,60	4.385,60	4.385,60	4.593,75	4.229,35	4.229,35	4.229,35	4.229,35	4.437,50
	048	II. di segala	3.329,35	3.536,85	3.536,85	3.536,85	3.536,85	3.173,10	3.380,60	3.380,60	3.380,60	3.380,60
	052	III. di orzo	5.202,50	5.202,50	5.202,50	5.202,50	5.202,50	5.046,25	5.046,25	5.046,25	5.046,25	5.046,25
		IV. di avena:										
	055	a. avena spuntata	2.561,25	2.561,25	2.561,25	2.561,25	2.561,25	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00
	058	b. altra	3.929,35	3.929,35	3.929,35	3.929,35	3.929,35	3.773,10	3.773,10	3.773,10	3.773,10	3.773,10
	062	V. di granturco	3.729,35	3.729,35	3.729,35	3.729,35	3.729,35	3.573,10	3.573,10	3.573,10	3.573,10	3.573,10
	065	VI. di grano saraceno	2.461,25	2.461,25	2.461,25	2.461,25	2.461,25	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
	068	VII. di miglio	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	4.933,75	4.933,75	4.933,75	4.933,75	4.933,75
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.097,50	4.097,50	4.097,50	4.097,50	4.097,50	3.941,25	3.941,25	3.941,25	3.941,25	3.941,25
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:										
	078	I. di frumento	5.244,35	5.244,35	5.244,35	5.244,35	5.494,35	5.088,10	5.088,10	5.088,10	5.088,10	5.338,10
	082	II. di segala	3.973,10	4.223,10	4.223,10	4.223,10	4.223,10	3.816,85	4.066,85	4.066,85	4.066,85	4.066,85
	085	III. di orzo	8.196,85	8.196,85	8.196,85	8.196,85	8.196,85	7.884,35	7.884,35	7.884,35	7.884,35	7.884,35
	088	IV. di avena	3.929,35	3.929,35	3.929,35	3.929,35	3.929,35	3.773,10	3.773,10	3.773,10	3.773,10	3.773,10
	092	V. di granturco	3.729,35	3.729,35	3.729,35	3.729,35	3.729,35	3.573,10	3.573,10	3.573,10	3.573,10	3.573,10
	095	VI. di grano saraceno	2.461,25	2.461,25	2.461,25	2.461,25	2.461,25	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
	098	VII. di miglio	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	4.933,75	4.933,75	4.933,75	4.933,75	4.933,75
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.097,50	4.097,50	4.097,50	4.097,50	4.097,50	3.941,25	3.941,25	3.941,25	3.941,25	3.941,25
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-1969 al 5-8-1969	Paesi terzi dal 6-8-1969 al 7-8-1969	Paesi terzi dall'8-8-1969 al 13-8-1969	Paesi terzi dal 14-8-1969 al 27-8-1969	Paesi terzi dal 28-8-1969 al 31-8-1969	SAMA e PTOM dal 1°-8-1969 al 5-8-1969	SAMA e PTOM dal 6-8-1969 al 7-8-1969	SAMA e PTOM dall'8-8-1969 al 13-8-1969	SAMA e PTOM dal 14-8-1969 al 27-8-1969	SAMA e PTOM dal 28-8-1969 al 31-8-1969
11.02 (Segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	108	I. di frumento	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.559,35	3.243,75	3.243,75	3.243,75	3.243,75	3.403,10
	112	II. di segala	2.589,35	2.748,75	2.748,75	2.748,75	2.748,75	2.433,10	2.592,50	2.592,50	2.592,50	2.592,50
	115	III. di orzo	3.373,10	3.373,10	3.373,10	3.373,10	3.373,10	3.216,85	3.216,85	3.216,85	3.216,85	3.216,85
	118	IV. di avena	2.561,25	2.561,25	2.561,25	2.561,25	2.561,25	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00
	122	V. di granturco	2.433,75	2.433,75	2.433,75	2.433,75	2.443,75	2.277,50	2.277,50	2.277,50	2.277,50	2.277,50
	125	VI. di grano saraceno	1.625,60	1.625,60	1.625,60	1.625,60	1.625,60	1.469,35	1.469,35	1.469,35	1.469,35	1.469,35
	128	VII. di miglio	3.301,85	3.301,85	3.301,85	3.301,85	3.301,85	3.145,60	3.145,60	3.145,60	3.145,60	3.145,60
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.668,75	2.668,75	2.668,75	2.668,75	2.668,75	2.512,50	2.512,50	2.512,50	2.512,50	2.512,50
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:										
	138	I. di frumento	6.036,25	6.036,25	6.036,25	6.036,25	6.317,50	5.723,75	5.723,75	5.723,75	5.723,75	6.005,00
	142	II. di segala	4.606,85	4.888,10	4.888,10	4.888,10	4.888,10	4.294,35	4.575,60	4.575,60	4.575,60	4.575,60
	145	III. di orzo	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.307,50	6.307,50	6.307,50	6.307,50	6.307,50
	148	IV. di avena	5.028,75	5.028,75	5.028,75	5.028,75	5.028,75	4.716,25	4.716,25	4.716,25	4.716,25	4.716,25
	152	V. di granturco	4.331,85	4.331,85	4.331,85	4.331,85	4.331,85	4.019,35	4.019,35	4.019,35	4.019,35	4.019,35
	155	VI. di riso	4.084,35	4.084,35	3.803,10	4.646,85	4.646,85	3.771,85	3.771,85	3.490,60	4.334,35	4.334,35
	158	VII. di grano saraceno	2.905,60	2.905,60	2.905,60	2.905,60	2.905,60	2.593,10	2.593,10	2.593,10	2.593,10	2.593,10
	162	VIII. di miglio	5.863,10	5.863,10	5.863,10	5.863,10	5.863,10	5.550,60	5.550,60	5.550,60	5.550,60	5.550,60
	165	IX. di sorgo o di durra	4.746,25	4.746,25	4.746,25	4.746,25	4.746,25	4.433,75	4.433,75	4.433,75	4.433,75	4.433,75
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:										
	172	I. di frumento	2.697,50	2.697,50	2.697,50	2.697,50	2.815,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.502,50
	175	II. altri	1.987,50	1.987,50	1.987,50	1.987,50	1.987,50	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
	01	A. denaturati	723,75	723,75	723,75	723,75	723,75	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
		B. altri:										
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	4.658,10	4.658,10	4.658,10	4.658,10	4.658,10	3.483,10	3.483,10	3.483,10	3.483,10	3.483,10
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.072,50	2.072,50	2.072,50	2.072,50	2.072,50	897,50	897,50	897,50	897,50	897,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-1969 al 5-8-1969	Paesi terzi dal 6-8-1969 al 7-8-1969	Paesi terzi dall'8-8-1969 al 13-8-1969	Paesi terzi dal 14-8-1969 al 27-8-1969	Paesi terzi dal 28-8-1969 al 31-8-1969	SAMA e PTOM dal 1°-8-1969 al 5-8-1969	SAMA e PTOM dal 6-8-1969 al 7-8-1969	SAMA e PTOM dall'8-8-1969 al 13-8-1969	SAMA e PTOM dal 14-8-1969 al 27-8-1969	SAMA e PTOM dal 28-8-1969 al 31-8-1969
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		A. non torrefatto:										
		I. di frumento:										
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.223,10	6.223,10	6.223,10	6.223,10	6.501,25	5.660,60	5.660,60	5.660,60	5.660,60	5.938,75
	04	b. altro	4.791,85	4.791,85	4.791,85	4.791,85	5.000,00	4.229,35	4.229,35	4.229,35	4.229,35	4.437,50
		II. altro:										
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.176,25	6.176,25	6.176,25	6.176,25	6.176,25	5.613,75	5.613,75	5.613,75	5.613,75	5.613,75
	14	b. non nominato	4.756,85	4.756,85	4.756,85	4.756,85	4.756,85	4.194,35	4.194,35	4.194,35	4.194,35	4.194,35
	21	B. torrefatto	5.450,60	5.450,60	5.450,60	5.450,60	5.450,60	4.888,10	4.888,10	4.888,10	4.888,10	4.888,10
11.08		Amidi e fecole; inulina:										
		A. amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	2.072,50	2.072,50	2.072,50	2.072,50	2.072,50	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.929,35	1.593,75	1.593,75	zero	zero	335,60	zero	zero
	07	III. amido di frumento	3.056,25	3.056,25	3.056,25	3.056,25	3.400,00	1.993,75	1.993,75	1.993,75	1.993,75	2.337,50
	14	IV. fecola di patate	2.072,50	2.072,50	2.072,50	2.072,50	2.072,50	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	18	V. altri	2.072,50	2.072,50	2.072,50	2.072,50	2.072,50	828,75	828,75	828,75	828,75	828,75
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
		A. non torrefatti:										
	02	I. di frumento	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	4.250,00
	05	II. altri	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
	08	B. torrefatti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	4.250,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:										
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50
		b. altri	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.447,50	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
		II. altri:										
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50
	09	b. non nominati	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.447,50	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-1969 al 5-8-1969	Paesi terzi dal 6-8-1969 al 7-8-1969	Paesi terzi dall'8-8-1969 al 13-8-1969	Paesi terzi dal 14-8-1969 al 27-8-1969	Paesi terzi dal 28-8-1969 al 31-8-1969	SAMA e PTOM dal 1°-8-1969 al 5-8-1969	SAMA e PTOM dal 6-8-1969 al 7-8-1969	SAMA e PTOM dall'8-8-1969 al 13-8-1969	SAMA e PTOM dal 14-8-1969 al 27-8-1969	SAMA e PTOM dal 28-8-1969 al 31-8-1969
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	6.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50	6.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50
	12	II. altri	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.447,50	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:										
		A. di cereali:										
		I. di granturco o di riso:										
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	841,25	841,25	841,25	841,25	841,25	841,25	841,25	841,25	841,25	841,25
		b. altri:										
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.345,60	1.345,60	1.345,60	1.345,60	1.345,60	1.345,60	1.345,60	1.345,60	1.345,60	1.345,60
	07	2. non nominati	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25
		II. di altri cereali:										
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	673,10	673,10	673,10	673,10	673,10	673,10	673,10	673,10	673,10	673,10
	14	b. altri	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3308)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° aprile 1968 al 30 aprile 1968 all'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E n. 160/66) in provenienza da:
- **Stati membri della C.E.E., scortata da certificato di circolazione Mod. DD4;**
- **Paesi terzi;**
- **Stati africani e malgascio associati (SAMA) e Paesi e territori d'oltremare (PTOM);**
- **Grecia.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti – Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. – Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:										
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	05	I. inferiore o uguale a 60 %, in peso	zero	1.744	1.631	2.419	1.744	1.838	12	7.956	23	—
	08	II. superiore a 60 %, in peso	zero	2.256	2.113	3.131	2.256	2.375	12	10.106	23	—
		C. altri:										
	11	I. preparazione detta « cioccolato bianco »	zero	2.356	2.150	1.500	2.356	2.531	18	12.369	27	5.988
		II. non nominati:										
		a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	14	1. inferiore o uguale a 30 %, in peso	zero	750	706	1.044	750	794	18	3.575	27	3.325
	17	2. superiore a 30 % e inferiore o uguale a 40 %, in peso	zero	1.144	1.069	1.588	1.144	1.206	18	5.431	27	5.056
		3. superiore a 40 % e inferiore o uguale a 50 %, in peso:										
	19	aa. non contenenti amido o fecola	zero	1.444	1.350	2.006	1.444	1.519	18	6.888	27	6.388
	21	bb. altri	zero	1.444	1.350	2.006	1.444	1.519	18	8.269	27	6.388
	23	4. superiore a 50 % e inferiore o uguale a 60 %, in peso	zero	1.744	1.631	2.419	1.744	1.838	18	8.281	27	7.719
	26	5. superiore a 60 % e inferiore o uguale a 70 %, in peso	zero	2.044	1.913	2.838	2.044	2.156	18	9.488	27	9.050
	29	6. superiore a 70 % e inferiore o uguale a 80 %, in peso	zero	2.344	2.194	3.256	2.344	2.475	18	10.694	27	10.381
	32	7. superiore a 80 % e inferiore o uguale a 90 %, in peso	zero	2.644	2.475	3.675	2.644	2.788	18	11.838	27	11.713
	35	8. superiore a 90 %, in peso	zero	2.950	2.756	4.088	2.950	3.106	18	13.044	27	13.044

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.04 (segue)		b. altri, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	38	1. inferiore o uguale a 50 %, in peso	zero	2.444	2.231	1.625	2.444	2.625	18	13.144	27	6.388
	41	2. superiore a 50 % e inferiore o uguale a 70 %, in peso	zero	2.556	2.350	2.219	2.556	2.731	18	13.019	27	7.988
	44	3. superiore a 70 %, in peso	zero	2.956	2.744	3.394	2.956	3.138	18	13.863	27	11.313
18.06		Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:										
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, contenente in peso:										
	04	I. 65 % o meno di saccarosio	zero	1.806	1.688	2.506	1.806	1.900	16	7.988	—	—
	08	II. più di 65 % di saccarosio	zero	3.006	2.813	4.175	3.006	3.169	16	13.306	—	—
		B. altre:										
		I. cioccolata in massa; articoli in cioccolato, anche ripieni (all'eccezione dei gelati); prodotti a base di zucchero contenenti cacao e preparazioni simili a base di prodotti sostitutivi dello zucchero:										
	11	a. non contenenti saccarosio o con un contenuto di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore a 5 %, in peso	zero	1.100	969	zero	1.100	1.219	19	7.644	—	—
		b. altre:										
		1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 % in peso, e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	13	aa. inferiore a 50 %, in peso	zero	1.356	1.269	1.881	1.356	1.425	19	5.988	27	5.988
	17	bb. uguale o superiore a 50 %, in peso . . .	zero	1.656	1.550	2.294	1.656	1.744	19	7.319	27	7.319
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte, in misura:										
	21	aa. uguale o superiore a 1,5 %, e inferiore a 3 %, in peso	zero	2.206	2.031	2.088	2.206	2.350	19	10.825	27	7.319
	24	bb. uguale o superiore a 3 %, e inferiore a 4,5 %, in peso	zero	2.456	2.250	1.994	2.456	2.625	19	12.419	27	7.319
	27	cc. uguale o superiore a 4,5 %, e inferiore a 6 %, in peso	zero	2.606	2.375	1.669	2.606	2.800	19	13.669	27	6.656
	31	dd. uguale o superiore a 6 %, in peso . . .	zero	2.906	2.644	1.556	2.906	3.131	19	15.581	27	6.656

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:									
			Stati membri della C.E.E.						Paesi terzi (a) (b) (c)			
			Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti					Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT.	
della Tariffa	della Statistica			Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi			Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.06 (segue)		II. gelati, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	34	a. inferiore a 3 %, in peso	zero	1.794	1.100	1.163	1.794	1.438	19	5.338	27	3.325
	37	b. uguale o superiore a 3 %, e inferiore a 7 %, in peso	zero	1.750	1.575	400	1.750	1.906	19	9.994	27	2.663
	40	c. uguale o superiore a 7 %, in peso	zero	2.350	2.106	175	2.350	2.569	19	13.825	27	2.663
		III. non nominate:										
		a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso:										
	43	1. in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 500 grammi . . .	zero	7.575	3.075	1.244	7.575	4.844	19	15.388	27	1.331
	48	2. altre	zero	7.575	3.075	1.244	7.575	4.844	19	15.388	—	—
		b. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
		1. uguale o superiore a 1,5 % e uguale o inferiore a 6,5 %, in peso:										
	51	aa. in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 500 grammi	zero	2.306	2.113	1.781	2.306	2.469	19	11.756	27	6.656
	54	bb. altre	zero	2.306	2.113	1.781	2.306	2.469	19	11.756	—	—
	57	2. superiore al 6,5 %, e inferiore a 26 %, in peso	zero	4.550	4.031	zero	4.550	5.013	19	28.438	—	—
	61	3. uguale o superiore a 26 %, in peso	zero	Vedi regime delle voci 21.07-E-II, III, IV e V					19	Vedi regime delle voci 21.07-E-II, III, IV e V	—	—
19.01		Estratti di malto:										
	01	A. contenenti estratto secco in misura uguale o superiore a 90 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	11	4.881	—	—
	07	B. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	11	3.656	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 %, in peso:										
	02	A. contenenti estratto di malto e contenenti zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) in misura uguale o superiore a 30 %, in peso	zero	450	406	zero	450	488	16	5.756	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.02 (segue)		B. altre:										
		I. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso e contenenti amido o fecola in misura:										
		a. inferiore a 14 %, in peso:										
	07	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	894	—	—
		2. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	11	aa. inferiore a 60 %, in peso	zero	1.356	1.269	1.881	1.356	1.425	16	6.888	—	—
	15	bb. uguale o superiore a 60 %, in peso . . .	zero	2.406	2.250	3.338	2.406	2.538	16	11.544	—	—
		b. uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 %, in peso:										
	18	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	1.794	—	—
	21	2. altre	zero	1.506	1.406	2.088	1.506	1.588	16	8.181	—	—
		c. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %, in peso:										
	24	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	1.950	—	—
	27	2. altre	zero	600	563	838	600	631	16	4.213	—	—
		d. uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %, in peso:										
	30	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	3.781	—	—
	33	2. altre	zero	1.025	956	1.419	1.025	1.075	16	5.269	—	—
		e. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %, in peso:										
	36	1. non contenenti saccarosio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	5.919	—	—
	39	2. altre	zero	450	425	625	450	475	16	7.375	—	—
	41	f. uguale o superiore a 85 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	16	1.481	—	—
		II. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	42	a. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %, in peso	zero	2.256	2.075	2.069	2.256	2.406	16	11.650	—	—
	45	b. uguale o superiore a 5 %, in peso	zero	2.000	1.806	569	2.000	2.175	16	14.525	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.03		Paste alimentari:										
	03	A. paste con aggiunta di uova	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	6.038	—	—
		B. altre:										
	11	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	6.038	—	—
	18	II. non nominate	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	6.019	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	zero	zero	zero	zero	zero	zero	15	1.481 (d)	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corn-flakes » e simili:										
	01	A. a base di granturco	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	5.150	—	—
	07	B. a base di riso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	3.419	—	—
	11	C. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	5.569	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	zero	zero	zero	zero	zero	zero	11	5.056	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:										
	04	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	3.444	24	5.760
	05	B. pane azimo (Mazoth)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	10	6.025	24	6.056
		C. altri:										
	08	I. pane di glutine per diabetici	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	14.700	—	—
		II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:										
	11	a. inferiore a 50 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	2.688	—	—
	15	b. uguale o superiore a 50 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	22	4.769	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:										
		A. non contenenti saccarosio, contenenti amido o fecola in misura:										
	01	I. inferiore a 32 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	2.006	30	2.019

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
19.08 (segue)		II. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %, in peso:										
	04	a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	3.513	30	3.531
	07	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	16.406	30	3.531
		III. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %, in peso:										
	11	a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	5.019	30	5.044
	14	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	11.894	30	5.044
	17	IV. uguale o superiore a 65 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	23	6.025	30	6.056
		B. altri:										
		I. pan pepato, contenente saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	20	a. inferiore a 30 %, in peso	zero	750	706	1.044	750	794	23	5.888	—	—
	23	b. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %, in peso	zero	1.356	1.269	1.881	1.356	1.425	23	7.906	—	—
	26	c. uguale o superiore a 50 %, in peso	zero	1.956	1.831	2.713	1.956	2.063	23	9.931	—	—
		II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:										
		a. inferiore a 32 % in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
		1. inferiore a 30 %, in peso:										
	29	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	750	706	1.044	750	794	23	5.338	35	3.325
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	32	alfa. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	zero	zero	325	494	zero	894	23	13.931	35	3.325
	35	beta. uguale o superiore a 12 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	988	23	22.525	35	3.325

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.08 (segue)		2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %, in peso:										
	38	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	1.050	988	1.463	1.050	1.113	23	6.663	35	4.656
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	41	alfa. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	zero	zero	606	913	zero	1.206	23	15.263	35	4.656
	44	beta. uguale o superiore a 12 %, in peso	zero	zero	225	369	zero	1.306	23	23.856	35	4.656
		3. uguale o superiore a 40 %, in peso										
	47	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	1.506	1.406	2.088	1.506	1.588	23	8.663	35	6.656
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	50	alfa. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	zero	zero	1.031	1.538	zero	1.681	23	17.256	35	6.656
	53	beta. uguale o superiore a 12 %, in peso	zero	zero	650	994	zero	1.781	23	25.744	35	6.656
		b. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
		1. inferiore a 20 %, in peso:										
	56	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	450	425	625	450	475	23	5.513	35	1.994
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	59	alfa. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 12 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	575	23	14.106	35	1.994
	62	beta. uguale o superiore a 12 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	669	23	22.700	35	1.994
		2. uguale o superiore a 20 %, in peso:										
	65	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	1.200	1.125	1.669	1.200	1.269	23	8.838	35	5.325
	68	bb. altri	zero	zero	419	638	zero	1.256	23	20.306	35	4.656

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.08 (segue)		c/uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
		1. inferiore a 10 %, in peso:										
	71	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	269	256	375	269	288	23	6.219	35	1.200
	74	bb. altri	zero	zero	zero	zero	zero	431	23	18.281	35	1.200
	77	2. uguale o superiore a 10 %, in peso	zero	600	563	838	600	631	23	7.069	35	2.663
	80	b. uguale o superiore a 65 %, in peso	zero	300	281	419	300	319	23	6.850	35	1.331
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:										
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:										
	06	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	3.431	—	—
		B. estratti:										
	12	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	6.131	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:										
		A. lieviti naturali vivi:										
		II. altri:										
		a. lieviti di panificazione:										
	03	1. secchi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	21	zero	—	—
	07	2. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	21	zero	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:										
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:										
	005	I. granturco	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	2.419	—	—
	009	II. riso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	3.419	—	—
	012	III. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	6.294	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:										
	015	I. paste alimentari non ripiene, cotte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	2.388	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		II. paste alimentari ripiene:										
	018	a. cotte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	1.481	—	—
	021	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	4.194	—	—
		C. gelati contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	024	I. inferiore a 3 %, in peso	zero	1.794	1.100	1.163	1.794	1.438	17	5.538	—	—
	027	II. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %, in peso	zero	1.750	1.575	400	1.750	1.906	17	9.994	—	—
	030	III. uguale o superiore a 7 %, in peso	zero	2.350	2.106	175	2.350	2.569	17	13.825	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:										
		I. iogurt preparati:										
		a. in polvere, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	033	1. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	zero	9.356	3.594	1.063	9.356	5.819	17	18.075	—	—
	036	2. superiore a 1,5 %, in peso	zero	4.500	3.969	zero	4.500	4.975	17	28.700	—	—
		b. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	039	1. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	zero	831	319	zero	831	519	17	1.606	—	—
	042	2. superiore a 1,5 %, in peso	zero	550	488	zero	550	606	17	3.506	—	—
		II. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso e contenenti proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) in misura:										
	045	1. inferiore o uguale a 40 %, in peso	zero	10.394	3.994	1.181	10.394	6.469	17	20.081	—	—
	048	2. superiore a 40 % e inferiore o uguale a 55 %, in peso	zero	15.069	5.794	1.713	15.069	9.381	17	29.119	—	—
	051	3. superiore a 55 % e inferiore o uguale a 70 %, in peso	zero	19.231	7.394	2.181	19.231	11.969	17	37.150	—	—
	054	4. superiore a 70 %, in peso	zero	27.544	10.588	3.131	27.544	17.138	17	53.219	—	—
	057	b. superiore a 1,5 %, in peso	zero	5.000	4.413	zero	5.000	5.525	17	31.888	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		E. preparazioni dette « burro in polvere » e altre preparazioni contenenti burro ma non contenenti cereali o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura (e):										
		I. inferiore a 26 %, in peso:										
	060	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso . . .	zero	zero	zero	zero	zero	244	17	21.488	—	—
		b. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	063	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	881	17	24.144	—	—
	066	2. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 50 %, in peso	zero	zero	319	513	zero	1.669	17	27.475	—	—
	069	3. uguale o superiore a 50 %, in peso	zero	zero	1.025	1.556	zero	2.463	17	30.800	—	—
		II. uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %, in peso:										
	072	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso . . .	zero	zero	zero	zero	zero	494	17	42.969	—	—
		b. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:										
	075	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.125	17	45.631	—	—
	078	2. uguale o superiore a 25 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.919	17	48.956	—	—
		III. uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %, in peso:										
	081	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso . . .	zero	zero	zero	zero	zero	756	17	66.175	—	—
	084	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	1.388	17	68.831	—	—
		IV. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %, in peso:										
	087	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso . . .	zero	zero	zero	zero	zero	969	17	85.081	—	—
	089	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	1.188	17	77.819	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti – Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) – Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT – Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)	091	V. uguale o superiore a 85 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.175	17	103.125	—	—
		F. preparazioni contenenti burro e cereali, o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti amido o fecola in misura (e):										
		I. inferiore o uguale a 32 %, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	093	1. inferiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	244	17	23.494	—	—
	096	2. uguale o superiore a 26 % e inferiore a 50 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	444	17	40.681	—	—
	099	3. uguale o superiore a 50 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.156	17	101.406	—	—
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	102	1. inferiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	881	17	26.156	—	—
	105	2. uguale o superiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.388	17	95.006	—	—
	108	c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 25 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	1.813	17	79.619	—	—
		II. superiore a 32 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	111	1. inferiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	244	17	24.494	—	—
	114	2. uguale o superiore a 26 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	394	17	37.138	—	—
	117	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	719	17	26.244	—	—
		III. superiore a 45 %, in peso:										
	120	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5 %, in peso . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	16.906	—	—
	123	b. altre	zero	zero	zero	zero	zero	413	17	13.938	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		G. altre (e):										
		I. non contenenti o contenenti amido o fecola in misura inferiore a 5%, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:										
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	129	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	750	663	zero	750	831	17	4.781	—	—
	132	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.250	1.100	zero	1.250	1.381	17	7.975	—	—
	135	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	12.756	—	—
	138	dd. uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%, in peso	zero	3.000	2.644	zero	3.000	3.319	17 (f)	19.131 (f)	—	—
	141	ee. uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%, in peso	zero	4.500	3.969	zero	4.500	4.975	17	28.700	—	—
	144	ff. uguale o superiore a 26%, in peso	zero	Vedi regime delle voci 21.07-E, II, III, IV e V					17	Vedi regime delle voci 21.07-E, II, III, IV e V	—	—
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:										
	147	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	419	394	581	419	444	17	1.863	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	150	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.169	1.056	300	1.169	1.275	17	6.644	—	—
	153	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.669	1.494	zero	1.669	1.825	17	9.838	—	—
	156	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	zero	2.419	2.156	zero	2.419	2.656	17	14.619	—	—
	159	dd. uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%, in peso	zero	3.419	3.038	zero	3.419	3.763	17	20.994	—	—
	162	ee. uguale o superiore a 18%, in peso	zero	4.419	3.919	zero	4.419	4.869	17	27.375	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c): Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:										
	165	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	750	706	1.044	750	794	17	3.325	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	168	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.500	1.363	763	1.500	1.619	17	8.113	—	—
	171	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	2.000	1.806	569	2.000	2.175	17	11.300	—	—
	174	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	zero	2.750	2.469	288	2.750	3.006	17	16.081	—	—
	177	dd. uguale o superiore a 12%, in peso . .	zero	4.000	3.569	zero	4.000	4.388	17	24.056	—	—
		d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%, in peso:										
	180	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5% in peso	zero	1.356	1.269	1.881	1.356	1.425	17	5.988	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	183	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	2.106	1.925	1.594	2.106	2.256	17	10.769	—	—
	186	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	2.606	2.369	1.406	2.606	2.806	17	13.963	—	—
	189	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 14%, in peso	zero	3.356	3.031	1.119	3.356	3.638	17	18.744	—	—
	192	dd. uguale o superiore a 14% e inferiore a 24%, in peso	zero	4.550	4.069	zero	4.550	4.981	17	26.981	—	—
	195	ee. uguale o superiore a 24%, in peso . .	zero	6.900	6.138	zero	6.900	7.581	17	42.256	—	—
		e. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%, in peso:										
	198	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5 %, in peso	zero	2.406	2.250	3.338	2.406	2.538	17	10.644	—	—
	201	2. altre	zero	3.456	3.150	2.144	3.456	3.719	17	18.219	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)	204	f. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 85%, in peso	zero	2.856	2.675	3.963	2.856	3.013	17	12.644	—	—
		II. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:										
	207	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	2.006	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	210	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	750	663	zero	750	831	17	6.794	—	—
	213	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.250	1.100	zero	1.250	1.381	17	9.981	—	—
	216	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	14.763	—	—
	219	dd. uguale o superiore a 12%, in peso	zero	Vedi regime della voce 21.07 - F					17	Vedi regime della voce 21.07 - F	—	—
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso										
	223	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	300	281	419	300	319	17	3.338	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	226	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.050	944	zero	1.050	1.144	17	8.125	—	—
	229	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso	zero	1.550	1.381	zero	1.550	1.700	17	11.313	—	—
	232	cc. uguale o superiore a 8%, in peso	zero	2.300	2.044	zero	2.300	2.525	17	16.094	—	—
		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:										
	235	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	750	706	1.044	750	794	17	5.338	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:									
			Stati membri della C.E.E.						Paesi terzi (a) (b) (c)			
			Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti					Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg. netti	Dazio consolidato in sede GATT.	
della Tariffa	della Statistica			Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi			Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	238	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.500	1.363	763	1.500	1.619	17	10.119	—	—
	241	bb. uguale o superiore a 4%, in peso . . .	zero	2.000	1.806	569	2.000	2.175	17	13.306	—	—
		d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30%, in peso:										
	244	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	1.356	1.269	1.881	1.356	1.425	17	7.994	—	—
	247	2. altre	zero	2.106	1.925	1.594	2.106	2.256	17	12.781	—	—
		III. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 32% o inferiore a 45%, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:										
	250	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	3.013	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	253	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	750	663	zero	750	831	17	7.794	—	—
	256	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8% in peso	zero	1.250	1.100	zero	1.250	1.381	17	10.981	—	—
	259	cc. uguale o superiore a 8%, in peso . . .	zero	2.000	1.763	zero	2.000	2.213	17	15.769	—	—
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:										
	262	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	300	281	419	300	319	17	4.344	—	—
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	265	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso	zero	1.050	944	zero	1.050	1.144	17	9.125	—	—
	268	bb. uguale o superiore a 4%, in peso . . .	zero	1.550	1.381	zero	1.550	1.700	17	12.313	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c): Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.07 (segue)		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:										
	271	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	750	706	1.044	750	794	17	6.338	—	—
	274	2. altre	zero	1.500	1.363	763	1.500	1.619	17	11.125	—	—
	277	d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30%, in peso:	zero	1.200	1.125	1.669	1.200	1.269	17	8.338	—	—
		IV. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 45%, in peso:										
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:										
	280	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	17	4.019	—	—
	283	2. altre	zero	750	663	zero	750	831	17	8.800	—	—
	290	b. altre	zero	450	425	625	450	475	17	6.013	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07:										
		B. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:										
	09	I. inferiore a 0,2%, in peso	zero	1.131	600	513	1.131	838	12	2.938	—	—
	12	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%, in peso	zero	625	569	294	625	675	12	3.406	—	—
	15	III. uguale o superiore a 2%, in peso	zero	950	856	169	950	1.038	12	5.475	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:										
	01	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	zero	zero	zero	zero	zero	zero	18	1.481	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti — Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi (a) (b) (c) — Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti	Dazio consolidato in sede GATT. — Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.05 (segue)		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:										
	05	I. inferiore a 25%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	375	18	—
	08	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	744	18	—
	11	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	1.188	18	—
	14	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	13	1.481	18	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e praparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:										
		A. bozzime preparate e appretti preparati:										
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:										
	03	a. inferiore a 55%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	744	20	—
	07	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	1.038	20	—
	10	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	1.263	20	—
	14	d. uguale o superiore a 83%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	14	1.481	20	—

(*a*) Per le merci importate da Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da SAMA e PTOM e dalla Grecia, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 10 + colonna 11) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT., costituito dal dazio *ad valorem* e dal diritto addizionale (colonna 12+colonna 13).

(*b*) Per le merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) si applica il dazio *ad valorem* nella misura stabilita per le importazioni dagli Stati membri della C.E.E. (colonna 4), aumentato del dazio specifico nella misura prevista per le importazioni da Paesi terzi (colonna 11).

(*c*) Per le merci originarie e provenienti dalla Grecia si applica il dazio *ad valorem* nella misura stabilita per le importazioni dagli Stati membri della C.E.E. (colonna 4), aumentato del dazio specifico nella misura prevista per le importazioni da Paesi terzi (colonna 11), ad eccezione delle merci sottoindicate per le quali il dazio specifico stesso viene applicato con la riduzione del 40 %:

voce ex 17.04-C Rahat loukoum; halva;
voce 19.03 Paste alimentari;
voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

Tuttavia il dazio specifico risultante dopo aver effettuato tale riduzione non può essere inferiore a quello applicabile per le stesse merci provenienti dagli altri Stati membri della C E E

(*d*) Per la tapioca originaria e proveniente da SAMA e PTOM è sospesa l'applicazione del dazio specifico.

(*e*) A norma dei Regolamenti C.E.E. n. 107 del 31 maggio 1967 e n. 1041 del 23 luglio 1968, alle importazioni dagli altri Stati membri di merci rientranti nelle sottovoci 21 07-E, 21 07-F e 21 07 G, fabbricate con latte o con prodotti lattiero-caseari, il dazio specifico va applicato come segue:

— se trattasi di merce esportata dagli altri Stati membri con destinazione Italia anteriormente al 1° giugno 1967 nella misura prevista per le stesse merci in provenienza dai Paesi terzi;
— se trattasi di merce esportata dagli altri Stati membri con destinazione Italia dal 1° giugno 1967: nella misura prevista per le stesse merci a seconda dello Stato membro di provenienza

A tal fine è considerata come data di esportazione delle merci quella del visto apposto sul certificato di circolazione delle merci stesse dalle autorità doganali dello Stato membro esportatore.

(*f*) All'importazione da Paesi terzi di preparazioni denominate « fondute » (v.d. ex 21.07-G-I-a-2-dd), di un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, presentate in un imballaggio immediato avente un contenuto netto inferiore o uguale ad un chilogrammo e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 10 + colonna 11) non può superare l'importo, consolidato in sede GATT, di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg 100 netti di merce.

(Segue)

AVVERTENZE

I. Nelle tabelle dei dazi applicabili dal 1° giugno 1967 al 31 dicembre 1967 all'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. numero 160/66), pubblicate nel supplemento ordinario alla « *Gazzetta Ufficiale* » n. 68 del 16 marzo 1970 devono essere apportate le seguenti modificazioni:

— pag. 8, 25, 42, 59, 76 e 93, colonna 3, v.d. 19.08: inserire dopo la v.d. 19.08-B-II-b: « 1. inferiore a 20 % in peso: »;

— pag. 11: colonna 2, v.d. 21.07-E-I-a: mettere a fianco alla voce il numero di statistica « 060 »;

— pag. 18: nota (a) a piè di pagina: leggere: « regolamento n. « 1041 » anzichè « 1401 »;

— pag. 31: colonna 9, dazio v.d. 21.07-G-I-c-2-dd, Stat. 177 dazio specifico da Paesi Bassi: leggere « 6.225 » anzichè « 6.255 »;

— pag. 34: colonna 2, v.d. 22.02-B-I: leggere il numero di statistica « 09 » anzichè « 0 »;

— pag. 74: colonna 11, v.d. 19.04, Stat. 00: leggere richiamo nota a fianco dell'importo del dazio specifico da Paesi terzi « (f) » anzichè « (g) »;

— pag. 90: colonna 6, v.d. 19.02-B-I-b-2, Stat. 21 dazio specifico da Germania leggere « 1.356 » anzichè « 1.365 »;

— pag. 95: colonna 11, v.d. 21.07-D-I-a-2, Stat. 036 dazio specifico da Paesi terzi leggere « 27.719 » anzichè « 22.719 »;

II. Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° gennaio 1968 al 31 marzo 1968 all'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. numero 160/66), pubblicata nella « *Gazzetta Ufficiale* » n. 75 del 25 marzo 1970 devono essere apportate le seguenti modificazioni:

— pag. 1901, colonna 3, v.d. 19.08: inserire dopo la v.d. 19.08-B-II-b: « 1. inferiore a 20 %, in peso: »;

— pag. 1906, colonna 10 v.d. 21.07-G-I-a-2-dd Stat. 138: mettere richiamo « (f) » a fianco del dazio ad valorem 17;

— pag. 1910, colonna 3, v.d. 35.05-B leggere la denominazione delle merci come segue: « B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura: ».

(3798)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto ministeriale addì 25 marzo 1970, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì viene prorogata fino al 30 aprile 1971 ed il dott. Antonio De Matthaeis è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 1968.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1970 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(4018)

REGIONE SICILIANA

Modificazione del decreto concernente l'approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare di Palermo

Con decreto dell'assessorato regionale per lo sviluppo economico n. 18 del 23 gennaio 1970, è stato modificato l'art. 12 del decreto assessoriale n. 43 dell'11 maggio 1966 — già rettificato con i decreti assessoriali n. 96 del 17 giugno 1967 e n. 82 dell'8 agosto 1968 — con il quale è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare di Palermo, adottato con delibera n. 481 del 18 marzo 1964 del consiglio comunale.

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, il decreto di modifica del piano, unitamente al piano ed a tutti gli allegati, trovasi depositato presso la segreteria generale del comune e vi rimarrà a libera visione del pubblico per tutto il tempo di validità del piano stesso.

(4161)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a tre posti e concorso, per titoli, a un posto d'ispettore scolastico delle circoscrizioni scolastiche di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555;

Veduta la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, riguardante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente le retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 23 dicembre 1967, n. 1342, che detta nuove norme sulla promozione dei direttori didattici ad ispettori scolastici ed incrementa il ruolo organico degli ispettori scolastici;

Veduto il decreto ministeriale 28 febbraio 1968, che stabilisce il programma della prova orale del concorso, per esami e titoli, per la promozione ad ispettore scolastico e le tabelle di valutazione dei titoli del concorso predetto e di quello per titoli;

Considerato che nella provincia di Bolzano funzionano quattro posti di circoscrizione scolastica di lingua tedesca dei quali uno da assegnare ad un ispettore scolastico con funzioni di coordinatore;

Considerato altresì che dei predetti quattro posti tre sono privi di titolare alla data del presente bando e che il quarto posto sarà disponibile a decorrere dal 1° ottobre 1972 per collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, dell'attuale titolare;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per esami e titoli - Concorso per titoli
Posti conferibili

Sono indetti i seguenti concorsi per il conseguimento della qualifica di ispettore scolastico (ex coefficiente 580) delle circoscrizioni scolastiche di lingua tedesca della provincia di Bolzano:

a) concorso per esami e titoli per il conferimento di tre posti di ispettore scolastico;

b) concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore scolastico.

I posti indicati nelle lettere *a*) e *b*) sono calcolati secondo le aliquote stabilite dall'art. 2 della legge n. 1342 citata in premessa, in misura cioè rispettivamente di due terzi e un terzo sul totale di quattro posti, quale risulta dai posti attualmente vacanti e disponibili, nonchè da quelli che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre 1971 e al 1° ottobre 1972.

A norma dell'art. 1 della predetta legge n. 1342, oltre ai posti indicati nel precedente comma, saranno attribuiti in aumento ai due concorsi, secondo le aliquote previste dalla legge, gli altri posti che risulteranno vacanti e disponibili al 1° ottobre 1972 per cause diverse.

Art. 2.

Concorso per esami e titoli - Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso per esami e titoli, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, i direttori didattici titolari di circoli di lingua tedesca della provincia di Bolzano con almeno sei anni di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno, che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia;

4) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

Art. 3.

Concorso per titoli - Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso per titoli, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, i direttori didattici titolari di circoli di lingua tedesca della provincia di Bolzano con almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di «ottimo» in ciascun anno, che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia;

4) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

Art. 4.

Disposizioni particolari circa i requisiti per la partecipazione ai concorsi

Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, almeno la metà del servizio previsto nei precedenti articoli 2 e 3, deve essere stato effettivamente prestato nella direzione didattica.

I periodi di servizio indicati nei precedenti articoli 2 e 3 sono aumentati di quattro anni per i direttori didattici sprovvisti dei titoli di studio ivi elencati.

Art. 5.

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono fare pervenire al provveditorato agli studi di Bolzano, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale, intestata al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª).

Coloro che intendano partecipare ad entrambi i concorsi devono presentare domande separate.

Art. 6.

Disposizioni per la presentazione delle domande e dei titoli

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì indicare:

1) il possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal provveditore agli studi o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Unitamente alla domanda di ammissione i candidati devono presentare i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di servizio che siano valutabili secondo le tabelle approvate con decreto ministeriale 28 febbraio 1968, con un elenco dei medesimi in carta libera, in duplice esemplare, debitamente sottoscritto.

L'amministrazione non è tenuta alla restituzione delle pubblicazioni.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero, dei provveditorati agli studi o di altre amministrazioni.

Domanda e documenti devono essere spediti al provveditorato agli studi per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Per l'accettazione delle domande il provveditore agli studi avrà cura, nel giorno di scadenza del termine indicato nell'articolo 5, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Art. 7.

Disposizioni per i candidati che partecipano ad entrambi i concorsi

Coloro che presentano domanda di partecipazione ad entrambi i concorsi, devono produrre i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di servizio, di cui al quarto comma del precedente art. 6, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso per titoli.

Nella domanda di partecipazione al concorso per esami e titoli, invece, devono fare espresso riferimento ai titoli prodotti a corredo dell'altra domanda, allegandone l'elenco in duplice copia debitamente sottoscritto.

Art. 8.

Termini di scadenza

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, nè si terrà conto, ai fini della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni o parte di esse o di qualsiasi altro titolo o documento prodotto dopo detto termine.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1) del precedente art. 6, semprechè il candidato non abbia documentato in merito.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi. Il timbro va apposto su ciascuno degli atti predetti.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato al precedente art. 5.

Art. 9.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine indicato nel precedente art. 5, il provveditore agli studi trasmetterà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª) le domande e i documenti pervenutigli.

La trasmissione deve essere fatta per ogni concorrente con singola lettera di accompagnamento nella quale sarà precisato che i documenti allegati corrispondono a quelli di cui allo elenco redatto dal candidato.

Art. 10.

Concorso per esami e titoli - Prove di esame

Il concorso per esami e titoli consta di una prova scritta in lingua tedesca e di una prova orale che sarà svolta essenzialmente in lingua tedesca.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1967, n. 1342, la prova scritta è diretta ad accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi dell'educazione e della scuola, secondo i più recenti sviluppi della ricerca psicopedagogica e metodologica con particolare riferimento alla scuola primaria.

Il candidato potrà scegliere tra tre temi.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 8 ore.

Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della citata legge n. 1342, la prova orale è costituita da un colloquio atto ad accertare la idoneità alla funzione mediante la valutazione critica dell'esperienza acquistata come direttore didattico e la conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria.

Il programma della prova orale è quello approvato con decreto ministeriale 28 febbraio 1968 (allegato *A*).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di 30/50 nella prova scritta.

La prova orale si intende superata qualora il candidato ottenga una votazione di almeno 30/50.

Art. 11.

Concorso per esami e titoli - Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento della prova scritta e di quella orale si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta e la prova orale avranno luogo a Roma nel giorno e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta e la prova orale i candidati devono essere muniti del libretto ferroviario personale o di altro valido documento di riconoscimento.

Art. 12.

Graduatoria di merito del concorso per esami e titoli

La graduatoria di merito del concorso per esami e titoli è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine del punteggio complessivo derivante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, di cui alla tabella *B* annessa al decreto ministeriale 28 febbraio 1968.

A parità di merito l'ordine di graduatoria è determinato ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni.

Art. 13.

Graduatoria di merito del concorso per titoli

La graduatoria di merito del concorso per titoli è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici stabiliti per la valutazione dei titoli, di cui alla tabella *C* annessa al decreto ministeriale 28 febbraio 1968.

A parità di merito l'ordine di graduatoria è determinato dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni.

Art. 14.

Presentazione dei titoli per la preferenza a parità di merito

I concorrenti che siano stati compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª), entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta legale, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta legale, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta legale, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali della opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta legale rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) *figli di mutilati e di invalidi:*

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a profiquo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta legale dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta legale, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta legale;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta legale dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta legale dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.

Approvazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito del concorso per esami e titoli e di quello per titoli saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 16.

Presentazione documenti di rito

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito devono presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, il certificato medico rilasciato, su carta legale, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visità medica di controllo i vincitori dei concorsi, per accertare la loro idoneità fisica all'impiego per il quale hanno concorso.

Art. 17.

Nomine

Le nomine dei candidati del concorso per esami e titoli e quelle dei candidati del concorso per titoli sono disposte nel limite dei posti di cui all'art. 1 del presente bando e nel rispetto delle aliquote indicate nelle lettere *a*) e *b*) della legge 23 dicembre 1967, n. 1342, che siano vacanti e disponibili allo atto della nomina.

L'assegnazione della sede ai vincitori di entrambi i concorsi ha luogo alternativamente nella misura di due per il concorso per esami e titoli e di uno per il concorso per titoli, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, iniziandosi dai primi iscritti nella graduatoria del concorso per esami e titoli.

I vincitori del concorso per esami e titoli e quelli del concorso per titoli, all'atto dell'immissione in ruolo, saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

Art. 18.

Allegati al bando di concorso

Gli allegati *A*, *B*, *C* approvati con decreto ministeriale 28 febbraio 1968, riguardanti rispettivamente il programma della prova orale del concorso per esami e titoli e le tabelle di valutazione dei titoli del concorso predetto e di quello per titoli, fanno parte integrante del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1970
Registro n. 26 *Pubblica istruzione, foglio n* 90.

Allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1968

Programma per la prova orale del concorso, per esami e titoli, per la promozione ad ispettore scolastico

La prova orale è intesa ad accertare l'idoneità del candidato alla funzione ispettiva sulla base:

della sua capacità di valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico;

della sua conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria.

Il candidato riferirà intorno a questioni, scelte dalla commissione, nell'ambito della sua esperienza di direttore didattico, richiamandosi ad attività svolte, ad iniziative prese, a risultati conseguiti in una determinata situazione.

L'esposizione dell'esperienza comporterà naturalmente la valutazione critica della stessa, condotta con opportuni riferimenti culturali.

L'accertamento della conoscenza da parte del candidato dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria avrà riferimento allo stato ed alla storia della legislazione e delle istituzioni scolastiche, in modo che gli stessi problemi vengano esaminati con il necessario approfondimento della loro genesi e della loro evoluzione. Saranno pure richiesti cenni di legislazione scolastica comparata, limitatamente ai principali stati europei.

Tra i problemi, si indicano:

a) Problemi generali: ordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione centrale e periferica, con particolare riguardo alla direzione didattica e all'ispettorato scolastico. La scuola elementare nell'ambito della scuola dell'obbligo. La scuola materna.

b) Problemi attinenti all'attività del direttore didattico:

nei confronti degli insegnanti: programmi didattici e piani di lavoro, visite alle classi, valutazione degli insegnanti, iniziative di aggiornamento culturale e professionale;

nei confronti degli alunni: l'obbligo dell'istruzione, la formazione delle classi, classi differenziali e scuole speciali, valutazione dell'alunno, assistenza scolastica, attività integrative e sussidiarie, colonie di vacanza, assistenza sanitaria;

nei confronti della comunità: rapporti della scuola con la famiglia e con le altre istituzioni sociali. L'educazione degli adulti.

c) Problemi attinenti alla funzione ispettiva in rapporto a:

compiti amministrativi e tecnici;

iniziative di animazione pedagogica;

attività di relazione fra scuola e comunità.

d) Questioni di didattica generale e speciale per discipline e attività, con particolare riferimento ad esperienze e sperimentazioni ed ai problemi della psicologia, della pedagogia e della didattica differenziale. Biblioteche e sussidi didattici. Usi educativi dei moderni mezzi di comunicazione di massa.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Allegato *B* al decreto ministeriale 28 febbraio 1968

Concorso, per esami e titoli, per la nomina ad ispettore scolastico

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

(50 punti, di cui 30 per titoli di cultura e le pubblicazioni e 20 per titoli di servizio)

Titoli di cultura (fino ad un massimo di 22 punti):

1) diploma o laurea costituente titolo di ammissione (articolo 2, ultimo comma) (1) (2) . . . da punti 4 a punti 6

In caso di pluralità di titoli, è ammesso a valutazione il titolo che consente un maggiore punteggio; gli altri titoli saranno valutati come stabilito al n. 2). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 4. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 0,70: da 77 a 87;
» 1: da 88 a 98;
» 1,35: da 99 a 104;
» 1,70: da 105 a 109;
» 1,85: con voto 110;
» 2: con voto 110 e lode;

2) altro diploma o laurea contemplato dall'articolo 2, ultimo comma (1) (2), oltre quello valutato ai sensi del numero 1) . . . . da punti 2 a punti 4

Ai fini del n. 2) non è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto a un maggiore punteggio.

Il punteggio di cui al n. 2) non è cumulabile con quello del n. 3). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 2. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 0,70: da 77 a 87;
» 1: da 88 a 98;
» 1,35: da 99 a 104;
» 1,70 da 105 a 109;
» 1,85: con voto 110;
» 2: con voto 110 e lode (2);

3) diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma . . . . da punti 1 a punti 3

E' valutabile solo una laurea. Il punteggio di cui al n. 3) non è cumulabile con quello del n. 2). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 1. Per le votazioni superiori, il punteggio è attribuito come appresso:

punti 1,40: da 77 a 87;
» 1,60: da 88 a 98;
» 2: da 99 a 104;
» 2,40: da 105 a 109;
» 2,80: con voto 110;
» 3: con voto 110 e lode (2);

4) risultato conseguito nelle prove di esame del concorso direttivo (valutazione limitata ad un solo risultato, il più favorevole) . . . . da punti 2 a punti 4

punti da 100 a 115: punti 2;
» da 116 a 130: » 2,50;
» da 131 a 140: » 3;
» da 141 a 150: » 4.

5) per ogni libera docenza in materia dei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2, ultimo comma . punto fisso 4

6) per idoneità conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore centrale della istruzione elementare . . . . punto fisso 4

7) per idoneità conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore scolastico . . . punto fisso 3

8) per ogni libera docenza in materie dei corsi per i diplomi o lauree diversi da quelli del n. 5) . . punto fisso 2

9) per vincita o idoneità in concorsi a cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (3) . . punto fisso 1,40

10) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo, per materia compresa nei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2, ultimo comma, della legge (4) . . . . punto fisso 1,40

11) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma (4) . . . . punto fisso 1

12) per abilitazione all'insegnamento in cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (3) . . punto fisso 0,60

13) specializzazioni universitarie conseguite a perfezionamento dei corsi di laurea (fino a un massimo di due specializzazioni) per ciascuna (4) . . . . . punto fisso 0,60

---

(1) E' compreso il diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato da soppressi istituti di magistero.

(2) Nel caso di votazioni non espresse sulla base di 110, si procederà in proporzione.

---

(1) E' compreso il diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato da soppressi istituti di magistero.

(2) Nel caso di votazioni non espresse sulla base di 110, si procederà in proporzione.

(3) Nel caso di titoli che assorbono l'abilitazione, se ne valuta soltanto uno.

(4) Punteggio non cumulabile con quello della libera docenza.

14) diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura, previsti dall'art. 404 del R.G. sui servizi dell'istruzione elementare; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai ciechi e agli ambliopi conseguiti rispettivamente presso l'istituto «Romagnoli» di Roma o in corsi per ambliopi organizzati dal Ministero; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai sordomuti o ai sordastri, conseguiti rispettivamente presso le scuole di metodo degli istituti statali per sordomuti e in corsi indetti o organizzati dal Ministero; diplomi di assistente sociale o assistente sanitario (fino ad un massimo di due diplomi) per ciascuno punto fisso 1

15) certificati di direzione o di coordinamento dei lavori di gruppo di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari organizzati dal Ministero della pubblica istruzione; certificati o diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1415 (fino ad un massimo di due corsi) per ciascuno punto fisso 0,50

Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 8):

Sono valutabili solo le pubblicazioni attinenti all'attività didattica e professionale.

La commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto.

Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti):

1) servizio di direttore didattico di ruolo:

qualificato ottimo per ogni anno punti 1

qualificato distinto per ogni anno » 0,50

2) servizio di ispettore scolastico incaricato:

qualificato ottimo per ogni anno punti 1,60

qualificato distinto per ogni anno » 0,80

3) membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

per ciascun anno di mandato prestato in qualità di insegnante elementare o di direttore didattico punti 0,60

4) incarico di insegnamento universitario:

per ogni anno punti 1

(il punteggio del n. 4) non è cumulabile con quello del n. 1), nel caso che l'incarico di insegnamento universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto);

5) rappresentante per nomina ministeriale presso organizzazioni internazionali di carattere educativo e culturale (fino ad un massino di 2 anni):

per ogni incarico della durata di 1 anno punti 0,50

6) assistente universitario volontario:

per ogni triennio punti 0,30

(il punteggio del n. 6) non è cumulabile con quello del n. 1), nel caso che il servizio di assistente universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto).

Nota ai numeri 1) e 2) (titoli di servizio):

Si valuta soltanto il servizio di ruolo nella qualifica di direttore didattico degli ultimi quindici anni.

Il servizio di ispettore scolastico incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore a sette mesi.

La valutazione del servizio di ispettore scolastico incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di direttore didattico.

Se nel quindicennio figurano anni di servizio qualificati con mediocre o cattivo, dalla votazione complessiva si detraggono rispettivamente 2 o 4 punti per ciascun anno.

Altre detrazioni:

censura punti 1

riduzione dello stipendio » 2

sospensione dallo stipendio » 4

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Allegato *C* al decreto ministeriale 28 febbraio 1968

Concorso, per titoli, per la nomina ad ispettore scolastico

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

(75 punti, di cui 45 per titoli di cultura e le pubblicazioni e 30 per titoli di servizio)

Titoli di cultura (fino ad un massimo di 33 punti):

1) diploma o laurea costituente titolo di ammissione (articolo 2, ultimo comma) (1) (2) da punti 6 a punti 9

In caso di pluralità di titoli, è ammesso a valutazione il titolo che consente un maggiore punteggio; gli altri titoli saranno valutati come stabilito al n. 2). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 6. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 1: da 77 a 87;
» 1,50: da 88 a 98;
» 2: da 99 a 104;
» 2,50: da 105 a 109;
» 2,75: con voto 110;
» 3: con voto 110 e lode;

2) altro diploma o laurea contemplato dall'articolo 2, ultimo comma (1) (2), oltre quello valutato ai sensi del numero 1) da punti 3 a punti 6

Ai fini del n. 2) è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto a un maggiore punteggio. Il punteggio di cui al numero 2) non è cumulabile con quello del n. 3). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 3. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 1: da 77 a 87;
» 1,50: da 88 a 98;
» 2: da 99 a 104;
» 2,50: da 105 a 109;
» 2,75: con voto 110;
» 3: con voto 110 e lode (2);

3) diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma da punti 1,50 a punti 4,50

E' valutabile solo una laurea. Il punteggio di cui al n. 3) non è cumulabile con quello del n. 2). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 1,50.

Per le votazioni superiori il punteggio è attribuito come appresso:

punti 2,10: da 77 a 87;
» 2,40: da 88 a 98;
» 3,00: da 99 a 104;
» 3,60: da 105 a 109;
» 4,20: con voto 110;
» 4,50: con voto 110 e lode;

4) risultato conseguito nelle prove d'esame del concorso direttivo (valutazione limitata ad un solo risultato, il più favorevole) da punti 3 a punti 6

punti da 100 a 115: punti 3;
» da 116 a 130: » 3,75;
» da 131 a 140: » 4,50;
» da 141 a 150: » 6.

5) per ogni libera docenza in materia dei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2, ultimo comma punto fisso 6

6) per idoneità conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore centrale della istruzione elementare punto fisso 6

7) per idoneità conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore scolastico punto fisso 4,50

8) per ogni libera docenza in materie dei corsi per i diplomi di laurea diversi da quelli del n. 5) punto fisso 3

---

(1) E' compreso il diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

(2) Nel caso di votazioni non espresse sulla base di 110, si procederà in proporzione.

9) per vincita o idoneità in concorsi a cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (1) . . punto fisso 2,10

10) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo, per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea indicati nell'art. 2, ultimo comma (2) . punto fisso 2,10

11) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art 2, ultimo comma (2) . punto fisso 1,50

12) per abilitazione all'insegnamento in cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (1) . . punto fisso 0,90

13) specializzazioni universitarie conseguite a perfezionamento dei corsi di laurea (fino a un massimo di due specializzazioni) per ciascuna (2) . punto fisso 0,90

14) diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura, previsti dall'art. 404 del R.G. sui servizi dell'istruzione elementare; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai ciechi e agli ambliopi conseguiti rispettivamente presso l'istituto «Romagnoli» di Roma o in corsi per ambliopi organizzati dal Ministero; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai sordomuti o ai sordastri, conseguiti rispettivamente presso le scuole di metodo degli istituti statali per sordomuti e in corsi indetti o organizzati dal Ministero; diplomi di assistente sociale o assistente sanitario (fino ad un massimo di due diplomi) per ciascuno . punto fisso 1,50

15) certificati di direzione o di coordinamento dei lavori di gruppo di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari organizzati dal Ministero della pubblica istruzione; certificati o diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1415 (fino ad un massimo di due corsi) per ciascuno . punto fisso 0,75

Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 12):

Sono valutabili solo le pubblicazioni attinenti all'attività didattica e professionale. La commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto.

Titoli di servizio (fino ad un massimo di 30 punti):

1) servizio di direttore didattico di ruolo:

qualificato ottimo per ogni anno punti 1,50
qualificato distinto per ogni anno » 0,75

2) servizio di ispettore scolastico incaricato:

qualificato ottimo per ogni anno punti 2,40
qualificato distinto per ogni anno » 1,20

3) membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

per ciascun anno di mandato prestato in qualità di insegnante elementare o di direttore didattico . punti 0,90

4) incarico di insegnamento universitario:

per ogni anno punti 1,50

(il punteggio del n. 4) non è cumulabile con quello del n. 1), nel caso che l'incarico di insegnamento universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto);

5) rappresentante per nomina ministeriale presso organizzazioni internazionali di carattere educativo e culturale (fino ad un massimo di due anni):

per ogni incarico della durata di 1 anno . . punti 0,75

6) assistente universitario volontario:

per ogni triennio punti 0,45

(il punteggio del n. 6) non è cumulabile con quello del n. 1), nel caso che il servizio di assistente universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto).

Nota ai numeri 1) e 2) (titoli di servizio):

Si valuta soltanto il servizio di ruolo nella qualifica di direttore didattico degli ultimi quindici anni.

Il servizio di ispettore scolastico incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore ai 7 mesi.

---

(1) Nel caso di titoli che assorbono l'abilitazione, se ne valuta soltanto uno.

(2) Punteggio non cumulabile con quello della libera docenza.

La valutazione del servizio di ispettore scolastico incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di direttore didattico.

Se nel quindicennio figurano anni di servizio qualificati con mediocre o cattivo, dalla votazione complessiva si detraggono rispettivamente 3 o 6 punti per ciascun anno.

Altre detrazioni:

censura . . . . punti 1,50
riduzione dello stipendio . . . . . . » 3
sospensione dallo stipendio . . . . . . » 6

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3880)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di medico in prova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1969, in corso di registrazione, con il quale il prof. Domenico Ragozzino, libero docente di antropologia criminale nell'Università di Napoli, è stato nominato componente della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a sei posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966;

Considerato che il predetto professore, per sopravvenute urgenti esigenze di servizio del manicomio giudiziario di Aversa, di cui ha la direzione, è venuto a trovarsi nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione esaminatrice suddetta;

Che occorre, di conseguenza, procedere alla sua sostituzione con altro docente universitario delle materie su cui vertono e prove di esame;

Decreta:

Il prof. Domenico Ragozzino, nominato, con decreto ministeriale 30 novembre 1969, componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a sei posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966, è sostituito in tale incarico dal prof. Aldo Madia, libero docente di antropologia criminale nell'Università di Cagliari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1970
Registro n. 11 *Grazia e giustizia, foglio n.* 211

(4119)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1969, registro n. 11, foglio n. 244, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Membri:

Leanza prof. Umberto, ordinario di diritto della navigazione nell'Istituto universitario navale di Napoli;

Schiavello prof. Luigi, libero docente di diritto amministrativo nell'Università di Roma;

Deidda dott. Paolo, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

Lopez dott. Claudio, ispettore capo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Segretario:

Conti dott. Fabrizio, ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Alla commissione viene aggregato, in qualità di membro aggiunto per le prove di lingua straniera, il dott. Elio Calì, ispettore capo superiore delle ferrovie dello Stato.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario per un importo di presumibili L. 700.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1970

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1970
Registro n. 3 *bilancio Trasporti, foglio n.* 5

(4077)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Nuova graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale 2634/G.II.4 del 3 aprile 1970, con il quale è stato annullato, limitatamente alla parte di interesse, il decreto del medico provinciale 18 novembre 1969, n. 7714, di dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1967 ed è stata demandata alla commissione giudicatrice la verifica e relativa rettifica degli atti concernenti le operazioni concorsuali;

Visto che la citata commissione, constatato l'errore materiale in cui si era incorsi nella valutazione dei titoli del concorrente dott. Mignoli Renato, ha operato le occorrenti rettifiche, procedendo alla riformulazione della graduatoria di merito, come da verbale in atti in data 18 aprile 1970;

Ritenuto, pertanto doversi procedere ai conseguenti incombenti circa i propri provvedimenti adottati in ordine all'approvazione della graduatoria degli idonei, decreto del medico provinciale 7710 in data 18 novembre 1969, e dichiarazione dei vincitori, decreto del medico provinciale n. 7714 in data 18 novembre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente nuova graduatoria, sostitutiva a tutti gli effetti di quella di cui al decreto n. 7710 del 18 novembre 1969 dei candidati dichiarati idonei al concorso in premessa citato:

1.	Ronco Aldo	punti 73,198
2.	Mignoli Renato	» 71,385
3.	Ruperti Giovanni	» 70,782
4.	Costa Alcide	» 68,535
5.	Colpi Francesco	» 67,513
6.	Beer Eugenio	» 63,112
7.	Zaccaria Tarcisio	» 62,782
8.	Oselladore Giorgio	» 60,088
9.	Cavaliere Giorgio	» 59,514
10.	Rossi Francesco	» 58,792
11.	Bolzon Bortolo	» 58,671
12.	Tinelli Luigi	» 57,291
13.	Forlani Deolmino	» 57,073
14.	Giovanardi Giuseppe	» 54,814
15.	Dinarello Oddone	» 54,396
16.	Volpe Giuseppe	» 54,127
17.	Capra Eugenio	» 53,040
18.	Biscotti Tommaso	» 52,986
19.	Boccini Bernardino	» 52,911
20.	Gallo Pier Luigi	» 52,886
21.	Cotrozzi Ezio	» 52,782
22.	Riva Pier Felice	» 52,760
23.	Volpato Luigi	» 52,458
24.	Barbaro Domenico	» 50,829
25.	Corato Pietro	» 50,745
26.	Aglietti Leone	» 50,646
27.	Mignola Agnello	» 47,667
28.	Bordignon Ezio	» 47,593
29.	Micheletti Agostino	» 47,380
30.	Ceraolo Antonino	» 46,133

Art. 2.

Il dott. Renato Mignoli è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Bassano del Grappa, unica sede preferenziale indicata dallo stesso nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Resta confermata la dichiarazione dei vincitori per tutte le altre condotte a fianco di ciascuno indicate dal citato decreto n. 7714, con le variazioni di cui al decreto in data 2 marzo 1970, n. 1566/G.II.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 21 aprile 1970

Il medico provinciale: CAROLA

(4075)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.